

Presentazione

Fin dall'entrata in vigore della L. 328/00 la Provincia di Milano ha scelto di essere la Provincia dei Comuni, svolgendo un ruolo di aiuto come Ente intermedio che opera a supporto delle Amministrazioni Comunali, singole o associate, per consolidare il sistema integrato di interventi e servizi e nell'attuazione della programmazione sociale. La finalità che la Provincia ha inteso perseguire è proprio quella di realizzare un welfare comunitario integrato nel campo dei servizi sociali. Da subito ha promosso una nuova governance locale, in grado di valorizzare l'insieme delle espressioni istituzionali e comunitarie presenti sul territorio provinciale.

La Provincia di Milano concorre pertanto con servizi, professionalità e risorse alla promozione del welfare community, operando secondo i principi di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà. Una sussidiarietà fortemente "promozionale", con la piena valorizzazione dell'autonomia locale e la messa in rete dei Comuni aggregati negli Ambiti Territoriali, delle istituzioni sanitarie, educative, dei soggetti non lucrativi di utilità sociale e dei cittadini.

L'azione è il frutto di un cammino incrementale che si pone l'ambizione di realizzare, sia nell'esercizio diretto che nelle funzioni di promozione e di soggetto partner, i seguenti interventi:

- l'azione complessiva di consolidamento del partenariato, con la messa in rete di risorse per realizzare progetti costruiti nei piani di zona locali;
- gli attuali progetti e servizi che si occupano di formazione permanente e aggiornamento, di supporto tecnico ai Comuni e agli altri soggetti, di Osservatorio sulle Politiche Sociali o che garantiscano agli Ambiti risorse su nuove tecnologie e ausili per garantire la domiciliarità;
- gli interventi specifici a favore di minori, famiglie, disabili, anziani, immigrati, adulti in difficoltà.

In particolare, in quest'ultimo ambito, l'obiettivo è la promozione dell'inclusione e della realizzazione dei diritti, attraverso progetti che, all'interno delle linee di intervento provinciali, instaurino buone prassi e favoriscano il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Questo volume sulla figura dell'amministratore di sostegno vuole essere uno strumento agile e concreto, a disposizione delle famiglie, degli operatori, degli amministratori, ecc., per muoversi con più competenza nella complessa area della tutela delle fragilità.

È questo un modo per affiancarsi agli amministratori locali, che sono chiamati istituzionalmente a garantire la tutela dei propri cittadini più fragili.

Ezio Casati

Assessore alle Attività economiche, Formazione professionale, Programmazione socio-sanitaria, Rapporti con volontariato Associazioni e terzo settore, Politiche familiari e della terza età, Servizi sociali

Introduzione

Garantire l'eguaglianza delle opportunità, il riconoscimento e l'integrazione sociale delle persone con disabilità costituisce il principio guida delle istituzioni che operano nell'ottica dei diritti di cittadinanza.

La Provincia di Milano sostiene l'esigibilità dei diritti dei cittadini disabili, promuovendo l'eguaglianza nella diversità e contrastando ogni forma di discriminazione.

Promuove e sostiene, anche in collaborazione con il privato sociale, i progetti finalizzati a migliorare la qualità della vita, favorire l'integrazione sociale, tutelare i soggetti diversamente abili e si fa propositore di iniziative innovatrici, volte a diffondere una cultura capace di accogliere i molteplici volti della diversità.

In questa prospettiva la Provincia promuove diverse proposte volte ad assicurare ai cittadini fragili la salvaguardia dei loro diritti.

In questo ambito sono già state realizzate una serie di iniziative a favore della tutela giuridica delle persone con fragilità:

- rilevazione, attraverso un apposito questionario, dei sistemi di gestione della protezione giuridica adottati dai Comuni, nonché delle esigenze di formazione e/o consulenza sulla materia;
- coordinamento tra le realtà coinvolte nella gestione delle tutele giuridiche per giungere alla formulazione condivisa di un modello di "Servizio tutele giuridiche" (il cui testo è illustrato nella presente pubblicazione);
- avvio di un'opera di informazione/formazione dei futuri Amministratori di sostegno;
- protocollo d'intesa tra il Tribunale di Milano e la Provincia, relativo ad un intervento professionale di informazione e di accompagnamento per agevolare i disabili e le loro famiglie nel percorso verso l'amministrazione di sostegno.

Altri interventi sono, invece, in fase di elaborazione:

- un elenco provinciale degli Amministratori di sostegno;
- percorsi formativi rivolti agli operatori che si occupano delle tutele giuridiche, a cura del Settore Formazione della Direzione Centrale Cultura e Affari Sociali;
- costituzione di un pull di figure professionali che svolgano azione di consulenza ai Servizi tutele giuridiche del territorio provinciale.

La Provincia, inoltre, prosegue la collaborazione con l'associazione "Oltre noi la vita", per attuare il proprio impegno in diverse direzioni, in relazione soprattutto alle particolari esigenze e necessità delle realtà locali, e nello stesso tempo, tenendo conto dei vari soggetti coinvolti: cittadini, famiglie, enti locali.

Ciò attraverso varie iniziative:

- incontri di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sul territorio provinciale sulla nuova figura dell'Amministratore di sostegno, introdotta dalla Legge 6/2004;
- attività di consulenza a favore di famiglie, volontari ed operatori;
- realizzazione di corsi formativi sulla tutela giuridica indirizzati a familiari ed a volontari;
- predisposizione di strumenti idonei per diffondere una cultura della protezione giuridica delle persone fragili.

Il supporto provinciale intende quindi realizzarsi, tramite la diffusione e la conoscenza della L. 6/04, attraverso un sostegno formativo agli operatori preposti, l'elaborazione di percorsi per l'attuazione di servizi territoriali specifici in grado di farsi carico di queste problematiche, la definizione di buone prassi e di linee guida relative all'individuazione e formazione di amministratori di sostegno e alle modalità di esercizio della funzione.

In questa logica si colloca il presente volume, che può diventare prezioso strumento per amministratori, operatori, ma anche per gli amministratori di sostegno volontari che hanno bisogno di strumenti per qualificare il loro impegno e lavoro.

Claudio Minoia

Direttore Centrale Affari Sociali

Indice

Presentazione dell'Associazione Oltre noi... la vita ONLUS e mission.....pag.	7
Servizi - Pubblicazioni - Partners.....pag.	7

Introduzione

La tutela delle persone adulte con gravi disabilità.....pag.	11
--	-----------

Capitolo 1

Il procedimento per la nomina dell'Amministratore di Sostegno.....pag.	13
1) In quali casi può essere chiesta la nomina di un Amministratore di Sostegno.....pag.	13
2) Chi può richiedere il provvedimento.....pag.	13
3) La competenza.....pag.	14
4) Il contenuto del ricorso.....pag.	14
5) La documentazione da allegare.....pag.	15
6) Assistenza di un legale per la presentazione del ricorso.....pag.	15
7) Il procedimento.....pag.	16
8) Il decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno.....pag.	16
9) La scelta dell'Amministratore di Sostegno.....pag.	17

Capitolo 2

I compiti dell'Amministratore di Sostegno.....pag.	18
1) Svolgimento dell'incarico.....pag.	18
2) Relazione e rendiconto.....pag.	18
3) Attività dell'Amministratore di Sostegno.....pag.	19
4) Apertura di conto corrente.....pag.	19
5) Durata dell'incarico.....pag.	20

Capitolo 3

La gestione straordinaria.....pag.	21
1) Investimenti.....pag.	21
2) Acquisto di beni.....pag.	21
3) Riscossione di capitali.....pag.	21

4) Cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni.....	pag. 21
5) Assunzione di obbligazioni.....	pag. 22
6) Accettazione e rinuncia di eredità, accettazione di donazioni e legati.....	pag. 22
7) Stipula di contratti di locazione ultranovennali.....	pag. 22
8) Promozione di giudizi.....	pag. 22
9) Alienazione di beni.....	pag. 23
10) Costituzione di pegni o ipoteche.....	pag. 23
11) Divisioni e relativi giudizi.....	pag. 24
12) Compromessi, transazioni e concordati.....	pag. 24

Capitolo 4

Il servizio per la protezione giuridica.....	pag. 25
1) Riflessioni introduttive.....	pag. 25
2) Ipotesi organizzativa per la costituzione di un "Servizio per la gestione della protezione giuridica delle persone fragili".....	pag. 28
3) Eventuale remunerazione dell'amministratore di sostegno.....	pag. 31
4) Il ruolo della Provincia.....	pag. 32

Allegati:

Ricorso per la nomina di Amministratore di Sostegno.....	pag. 35
Autodesignazione dell'Amministratore di Sostegno.....	pag. 38
Modello di testamento olografo.....	pag. 39
Ricorso promosso dai responsabili dei servizi sociali o sanitari.....	pag. 40
Esempio di decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno.....	pag. 43
Prospetto dei gradi di parentela e di affinità.....	pag. 45
Relazione e rendiconto.....	pag. 46
Traccia per autocertificazione.....	pag. 49
Ricorso per l'apertura di un conto corrente.....	pag. 50
Ricorso per l'autorizzazione all'impiego dei capitali.....	pag. 51
Ricorso per accettazione di eredità con beneficio di inventario.....	pag. 52
Ricorso per l'autorizzazione alla vendita di un bene immobile.....	pag. 53
Competenza territoriale dei Tribunali.....	pag. 55
Comuni secondo competenza dei Tribunali.....	pag. 57
La legge 6/2004.....	pag. 61

Glossario	pag. 76
------------------------	----------------

Presentazione dell'Associazione "Oltre noi ... la vita" - Onlus

L'Associazione "Oltre noi... la vita" è una Onlus con sede a Milano, iscritta all'Albo Regionale Lombardo del Volontariato e dotata di personalità giuridica.

È stata costituita nel 1992 dalle Fondazioni Don Carlo Gnocchi ed Istituto Sacra Famiglia e dalle sezioni milanesi di Aias (Associazione Italiana Assistenza Spastici) ed Anffas (Associazione Nazionale Famiglie Disabili Intellettivi e Relazionali).

A questi enti si è aggiunta nel tempo l'Associazione "Volontari di Oltre noi... la vita", costituita da tutti i Volontari Professionisti (avvocati, operatori sociali, notai, magistrati, commercialisti, psicopedagogisti, ecc.) che operano per una adeguata diffusione della cultura della protezione giuridica delle persone fragili; con la loro specifica preparazione sostengono le famiglie con consulenze mirate, mettendole in grado di affrontare i problemi relativi al "dopo di noi".

L'attività dell'Associazione "Oltre noi... la vita" si regge sull'apporto importante dei volontari, sulle quote a carico degli Enti Fondatori, sulle adesioni associative, sulle donazioni, sui contributi a sostegno di progetti specifici e sul significativo sostegno della Provincia di Milano.

Mission

L'Associazione mira ad assicurare lo sviluppo di una cultura in grado di fornire una adeguata protezione giuridica alle persone prive in tutto o in parte di autonomia e mira allo sviluppo di servizi adeguati per il "dopo di noi".

Allo scopo utilizza diverse strategie: la sensibilizzazione e l'informazione del volontariato, la formazione degli Amministratori di Sostegno e dei Tutori, il supporto agli enti per una corretta applicazione della legge 6/2004 e per favorire lo sviluppo di servizi in grado di assicurare la protezione giuridica delle persone fragili che non trovano una soluzione in proprio, il sostegno alle famiglie nella progettazione del cosiddetto "dopo di noi", aiutandole ad assumere responsabilità nel "durante noi".

Servizi

Segretariato sociale: fornisce alle famiglie un servizio di ascolto e di consulenza diretta e attiva, gli esperti dell'Associazione "Volontari di Oltre noi... la vita" per consulenze specifiche, tese ad identificare le soluzioni ottimali per assicurare la migliore qualità di vita del disabile nella prospettiva del "dopo di noi". Il Segretariato sociale promuove ogni iniziativa ritenuta opportuna per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, mantenendo i contatti operativi con la Pubblica Amministrazione, gli Enti e le Associazioni non-profit.

Spazio residenzialità: è gestito in collaborazione con la Ledha (Lega per i diritti delle persone con disabilità) e mette a disposizione di famiglie ed operatori sociali la banca dati relativa a tutte le strutture residenziali presenti sul territorio della provincia di Milano per favorire la scelta del percorso più opportuno. Lo spazio si prefigge anche di creare sinergie per lo sviluppo di soluzioni individualizzate anche sostenendo l'imprenditorialità delle famiglie.

Corsi per la formazione di Amministratori di Sostegno, Tutori e Curatori: nel corso dell'anno vengono organizzate diverse edizioni di un percorso formativo mirato alla formazione di Amministratori di Sostegno, Tutori e Curatori.

I programmi sono diversamente modulati a seconda dei partecipanti a cui sono rivolti (famiglie, volontari ed operatori dei Servizi Sociali) e si prefiggono di formare figure in grado di rappresentare legalmente le persone prive in tutto o in parte di autonomia, rendendole capaci di curare i loro interessi patrimoniali e perseguire la migliore qualità di vita possibile attraverso un progetto individualizzato.

Incontri di sensibilizzazione ed approfondimento: si tratta di iniziative di sensibilizzazione e di prima formazione promosse sul territorio, in collaborazione con realtà locali e rivolte a gruppi di volontari, di famiglie e di operatori sociali. Gli incontri hanno lo scopo di informare sulle forme di protezione giuridica presenti nel nostro ordinamento e sui temi connessi. Questa attività è spesso premessa di sviluppo dei corsi sopra descritti.

Consulenze tecnico / professionali: sono principalmente rivolte alle famiglie per un aiuto personalizzato al fine di identificare il progetto di vita più opportuno nella prospettiva del "dopo di noi". Le consulenze sono fruibili anche dagli operatori sociali con l'obiettivo di sviluppare buone prassi per una efficace relazione tra operatori e famiglie e favorire lo sviluppo di un servizio pubblico per la gestione della protezione giuridica di chi non ha nessuno che li rappresenti.

Attività di studio e di ricerca: l'Associazione ha attivamente collaborato alla redazione della Legge 6/2004 sull'amministrazione di sostegno e sviluppato attività di ricerca e di confronto sulle esperienze condotte da altri paesi europei in tema di protezione giuridica. Conduce studi su temi specifici (es.: il trust, le assicurazioni, le pensioni di reversibilità, la partecipazione alla spesa dei servizi, ecc.). Diffonde modelli di vita adulta autonoma delle persone con disabilità e supporta le famiglie nello sviluppo di progetti innovativi. L'Associazione esclude la gestione diretta di servizi residenziali o di strutture socio assistenziali e sanitarie, che restano un'attività propria degli Enti Fondatori.

Pubblicazioni

- Sito internet www.oltrenoilavita.it
- House organ periodica "Oltre noi... la Vita - notizie"
- Atti del Convegno dal titolo "La protezione giuridica: luci ed ombre nell'applicazione della legge 6/2004" tenutosi a Milano il 19/03/2004;
- Atti di convegni promossi dall'Associazione tra il 1996 e il 2002;
- Testo dal titolo "Tutela dell'incapace" a cura del Professore Francesco Villa (Università Cattolica di Milano) - Edizioni Vita e Pensiero - Milano;
- Monografia sul Trust: studio per il migliore utilizzo dei patrimoni delle persone disabili, finalizzati alla loro qualità di vita;
- Monografia sulle Assicurazioni: studio per sostenere con gli strumenti assicurativi la vita del disabile nel "dopo di noi";
- Produzione del video "Dopo di noi... casa sua" sui vari modelli di residenzialità conosciuti nel milanese. È finalizzato ad orientare le famiglie nell'identificazione di un progetto di vita adulta autonoma per il figlio disabile ed a sviluppare sinergie per la realizzazione di nuove soluzioni;
- Linee guida ad uso degli Amministratori di Sostegno.

Partners

I partners principali con i quali sono stati realizzati i progetti più significativi sono: Provincia di Milano, Ministero del Welfare, Università Cattolica di Milano, Fondazione Cariplo, Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Ledha e Caritas Ambrosiana.



Introduzione

La tutela delle persone adulte con gravi disabilità

Il raggiungimento della maggiore età fissa il momento a partire dal quale una persona diventa - o si presume diventi - capace di agire, di esercitare cioè autonomamente i propri diritti e di tutelare i propri interessi, sia personali che patrimoniali. Può accadere, però, che un individuo, nonostante il raggiungimento della maggiore età, non sia in grado di badare a se stesso sotto il profilo personale e/o patrimoniale, a causa di una patologia presente fin dalla nascita o di un'infermità della quale sia stato vittima nel corso della vita. La protezione giuridica di una persona maggiorenne, che si trovi in situazione di incapacità di provvedere ai propri interessi, può essere attuata nel nostro ordinamento attraverso tre strumenti: l'amministrazione di sostegno (introdotta con la legge 6/2004 che ha modificato il Codice Civile), l'interdizione e l'inabilitazione (entrambe già previste precedentemente dal Codice Civile agli artt. 414 e ss.). Tali strumenti prevedono un accertamento delle capacità del soggetto, da parte del Giudice Tutelare (per l'amministrazione di sostegno) o del Tribunale (per l'interdizione e l'inabilitazione). Le tre misure di protezione hanno diversi effetti sulla capacità di agire:

1. nell'amministrazione di sostegno la persona viene affiancata o sostituita da un Amministratore di Sostegno nel compimento di determinati atti stabiliti dal Giudice Tutelare, pur conservando la capacità di agire per tutti gli altri atti;
2. nell'interdizione, la persona viene totalmente privata della capacità di agire e sostituita da un Tutore nel compimento di tutti gli atti che la riguardano;
3. nell'inabilitazione la persona non può compiere, senza il suo Curatore, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, mentre può compiere quelli di ordinaria amministrazione.

La figura dell'Amministratore di Sostegno, prevista dalla Legge n. 6 entrata in vigore il 19 marzo del 2004, ha introdotto una vera e propria rivoluzione copernicana nel mondo della tutela delle persone maggiorenni, rivoluzione che si può cogliere fin dall'art. 1, dove viene affermato che "la legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente". L'intervento previsto dall'ordinamento pone al centro dell'attenzione la persona, con le sue difficoltà, le sue piccole o grandi autonomie, le sue debolezze e le sue fragilità. Esso è finalizzato alla protezione della persona nel rispetto delle sue capacità residue, e non invece a vietare indiscriminatamente il compimento di atti di natura sia personale che patrimoniale, come può avvenire con l'interdizione o con l'inabilitazione. Il principio al quale sembra essersi ispirato il nostro legislatore è cioè quello secondo il quale, per proteggere una persona in difficoltà, non le si debba necessariamente togliere la capacità di agire, ma - là dove sia possibile - le si debba dare invece una misura di tutela e cioè il sostegno di un Amministratore. Lo strumento

dell'amministrazione di sostegno permette quindi di dare una risposta adeguata alle esigenze di protezione di ciascun soggetto, consentendo di "cucire" addosso alla persona in difficoltà un vestito che vada bene solo a lei, e non a tutti quelli che sono affetti dalla medesima patologia o che hanno lo stesso grado di invalidità. Grazie a questa forma di protezione, quindi, non dovremmo avere più "vestiti" troppo larghi o troppo stretti come accadeva, a volte, con alcune pronunce di interdizione o di inabilitazione, che rischiavano di proteggere troppo o troppo poco la persona, rispetto alle sue capacità acquisite e potenzialità residue. Con il decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno, infatti, è il Giudice che deve individuare quali atti il beneficiario possa compiere con l'assistenza dell'Amministratore di Sostegno e quali invece l'Amministratore avrà il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario. La nuova misura di protezione continua, però, a convivere nel nostro ordinamento con gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione che il legislatore non ha ritenuto opportuno abrogare. Ciò ha creato e creerà in sede interpretativa non pochi problemi, dato che i presupposti per l'applicazione dei tre istituti non hanno chiare linee di confine. Si sono già delineate diverse tendenze interpretative: da un lato vi è quella più rigorosa, che ritiene applicabile la nuova forma di protezione solo a favore di persone che - pur affette da una infermità anche permanente - mantengono comunque un margine di autonomia e di capacità; dall'altro vi è una interpretazione più ampia, che estende la misura dell'Amministratore di Sostegno anche a quei soggetti che - benché del tutto privi di capacità - si trovino nell'impossibilità di arrecare pregiudizio alla loro persona o al loro patrimonio (ad esempio persone ricoverate in Istituto, o in generale persone incapaci di avere contatti con il mondo esterno). È stato ritenuto che, in tali ultime situazioni, una pronuncia di interdizione si rivelerebbe inutile, poiché si limiterebbe a formalizzare l'esclusione di una capacità di agire già di fatto inesistente e mai esplicabile; in casi come questi sarebbe invece sufficiente una pronuncia del Giudice che consentisse a chi presta assistenza al beneficiario di compiere, in suo nome e per suo conto, quegli atti di gestione che richiederebbero la sua firma. Seguendo questa linea interpretativa si limiterebbero le pronunce di interdizione a quei soggetti che - proprio per la patologia da cui sono affetti - tendono a sfuggire ai controlli ed alle protezioni create intorno a loro, opponendosi alle proposte di operatori e familiari e ponendo in essere atti pregiudizievoli alla propria persona e al proprio patrimonio. Recentemente su questo punto si è pronunciata la Corte di Cassazione¹, accogliendo l'indirizzo interpretativo meno rigoroso e restrittivo. Le novità introdotte con la riforma non sono solo di ordine sostanziale, ma anche procedurale, come si avrà modo di vedere.

NOTA

¹ La recente sentenza della Corte di Cassazione del 12/06/2006 n°. 13584 afferma che "...rispetto ai predetti Istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del Soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle su indicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie...".

Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno

1) In quali casi può essere chiesta la nomina di un amministratore di sostegno

L'art. 404 c.c. prevede: "La persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un Amministratore di Sostegno".

I presupposti per la nomina di un Amministratore di Sostegno sono, dunque, la presenza di un'infermità o di una menomazione psichica o fisica che incida sulla capacità di intendere e volere. L'incapacità può essere anche transitoria, come nel caso di persona in coma.

La nomina di un Amministratore di Sostegno può essere richiesta anche nei confronti del minore che si trovi nelle condizioni sopra descritte: in tal caso la domanda andrà presentata nell'ultimo anno prima del compimento dei 18 anni al Giudice Tutelare competente.

2) Chi può richiedere il provvedimento

Il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno può essere presentato, ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c.:

- dallo stesso soggetto beneficiario, come nel caso della persona malata (es. Alzheimer) che sta perdendo progressivamente le proprie capacità e vuole indicare la persona che si occuperà di lei quando non sarà più in grado di farlo da sola;
- dal coniuge, dal convivente (inteso come compagno stabile in famiglia di fatto), dai parenti entro il quarto grado e dagli affini entro il secondo grado del beneficiario;
- dal Tutore o dal Curatore (nel caso di persona già interdetta o inabilitata) congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione/inabilitazione;
- dal Pubblico Ministero;
- dai Responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona: questi, se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura di una amministrazione di sostegno, sono tenuti ad agire direttamente avanti il Giudice Tutelare proponendo ricorso, o comunque a darne notizia al Pubblico Ministero;
- dal Giudice Tutelare nel corso del procedimento di interdizione o inabilitazione, quando ritiene più opportuno applicare al caso in esame l'amministrazione di sostegno.

3) La competenza

Il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno si presenta al Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo in cui la persona beneficiaria ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.).

4) Il contenuto del ricorso

Il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno deve essere presentato al Giudice Tutelare competente per il territorio in cui risiede abitualmente il disabile e redatto su carta semplice con applicata un marca da bollo (di €. 8,00 per l'anno 2007). Deve contenere, secondo quanto prescritto dall'art. 407 c.c.:

- le generalità del ricorrente (colui che chiede la nomina di un Amministratore di Sostegno), cioè nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e rapporto di parentela con il beneficiario (es. genitore, fratello ecc.). I ricorrenti possono essere anche più di uno (es. entrambi i genitori);
- le generalità del beneficiario, indicando nome, cognome, data di nascita, residenza anagrafica e dimora abituale (es. in istituto);
- le ragioni per cui si chiede la nomina di un Amministratore di Sostegno: le condizioni di salute e le patologie del destinatario e la necessità di tutela;
- il nominativo e il domicilio - se conosciuti - del coniuge, dei discendenti (figli), degli ascendenti (genitori, nonni), dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Per consentire al Giudice Tutelare di adottare il provvedimento più idoneo a tutelare il destinatario dell'Amministrazione di Sostegno è necessario inoltre specificare nel ricorso le sue eventuali residue capacità, e in particolare:

- quali azioni il beneficiario sia in grado di compiere da solo (es. gestione di piccole somme di denaro, indicando la somma mensile o settimanale, ecc.);
- quali azioni il beneficiario sia in grado di compiere con l'assistenza dell'Amministratore di Sostegno (es. scelta di dove trascorrere le vacanze, rapporti con il datore di lavoro, ecc.);
- quali azioni il beneficiario non sia in grado di compiere e quindi debbano essere compiute dall'Amministratore di Sostegno in rappresentanza esclusiva del beneficiario (es. consenso informato, riscossione pensione e/o altre entrate, apertura e gestione conto corrente con l'indicazione del massimale di prelievo, pagamento delle rette dell'istituto, affitti, cure mediche, assistenza infermieristica o di badanti, investimenti di eventuali risparmi in titoli, gestione di beni di proprietà del beneficiario come l'affitto di immobili, rapporti con l'autorità tributaria e con altri enti pubblici, ecc.);

Per gli atti di straordinaria amministrazione, come quelli elencati negli articoli 374 e 375 c.c., potrà essere richiesta già nel ricorso l'autorizzazione del Giudice Tutelare (cfr. più dettagliatamente il capitolo 3).

5) La documentazione da allegare

Al ricorso è opportuno allegare i seguenti documenti:

- copia integrale dell'atto di nascita del beneficiario (da richiedere nel Comune di nascita);
- certificato di residenza e di stato di famiglia del beneficiario;
- documentazione medica (accertamento dell'invalidità civile, relazione sanitaria, certificazione medica attestante le patologie e il grado di capacità di intendere e di volere o la totale incapacità);
- documentazione sulle condizioni di vita personale del beneficiario (es. relazione sociale del CSE o del CPS frequentato, relazione della comunità, ecc.);
- documentazione relativa alla situazione patrimoniale (pensione di invalidità, assegni di accompagnamento, pensione di reversibilità, stipendi percepiti per attività lavorativa, rendite provenienti da affitti, somme depositate su conti correnti o investite, proprietà immobiliari, ecc.);
- eventuale certificato che attesti l'impossibilità del beneficiario a recarsi in Tribunale per la convocazione (in tal caso l'esame avverrà nel luogo in cui il beneficiario si trova).

In mancanza, il deposito di tale documentazione verrà richiesto dal Giudice nel corso della procedura.

6) Assistenza di un legale per la proposizione del ricorso

Non esiste ancora un indirizzo uniforme, da parte della giurisprudenza, relativamente alla necessità o meno di avvalersi dell'assistenza di un legale. È quindi opportuno verificare con il Tribunale di competenza quale sia l'orientamento seguito.

Va segnalato che una recente sentenza della Corte di Cassazione² ha stabilito che è necessaria l'assistenza di un legale nei casi di particolare gravità, cioè nei casi in cui il provvedimento richiesto comporta una notevole limitazione della capacità di agire ed una compressione dei diritti.

In caso di difficoltà economica è sempre possibile richiedere l'ammissione al Gratuito Patrocinio, presentando la relativa domanda al Tribunale nel quale si vuole procedere.

NOTA

² La sentenza della Corte di Cassazione del 10/10/2006 n°. 6926 ha affermato il seguente principio: "Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno (...) non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi (...) in cui l'emando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere (...) incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato..."

7) Il procedimento

A seguito del deposito del ricorso, il Giudice Tutelare fissa l'udienza di comparizione avanti a sé, nel corso della quale dovrà sentire personalmente la persona nei confronti della quale si è richiesta la nomina di un Amministratore di Sostegno (art. 407 c.c.).

Il ricorso e il decreto di fissazione udienza devono poi essere notificati, a cura del ricorrente, al destinatario del provvedimento di Amministratore di Sostegno e ai parenti indicati nel ricorso, anche se il Giudice Tutelare, nel decreto di fissazione dell'udienza, può riservarsi di limitare il numero delle persone a cui dovrà essere notificato il ricorso. In alcuni Tribunali viene consentita la comunicazione ai parenti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, in altri, la notifica viene fatta direttamente dalla Cancelleria.

Alla prima udienza, alla presenza di almeno uno dei ricorrenti, il Giudice Tutelare sente il destinatario del provvedimento di amministrazione di sostegno, i ricorrenti e le persone presenti indicate nel ricorso, al fine di ottenere le necessarie informazioni per definire il decreto. Al fine di emettere un provvedimento che tuteli nel modo migliore il beneficiario, il Giudice può decidere di assumere ulteriori informazioni, ad esempio richiedendo relazioni agli operatori che hanno in cura il beneficiario, oppure disponendo una Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Alla prima udienza, e in casi di particolare gravità anche prima, il Giudice Tutelare può nominare un Amministratore di Sostegno Provvisorio.

8) Il decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno

L'art. 405 c.c. prevede che il decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno venga emesso entro 60 giorni dal deposito del ricorso, anche se tale termine è ordinatorio (vale a dire che non provoca decadenza se inosservato). L'introduzione di un termine per l'emissione del provvedimento, comunque, indica una esigenza di celerità del procedimento.

Il decreto di nomina deve contenere (art. 405 c.c.):

- le generalità della persona beneficiaria;
- le generalità dell'Amministratore di Sostegno;
- la durata dell'incarico (che può essere a tempo indeterminato o determinato);
- l'oggetto dell'incarico: gli atti che l'Amministratore di Sostegno deve compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che il beneficiario potrà compiere con l'assistenza dell'Amministratore;
- i limiti, anche periodici, delle spese che l'Amministratore di Sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme del beneficiario;
- la periodicità con cui l'Amministratore di Sostegno deve riferire al Giudice Tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario.

È importante sottolineare che l'art. 409 prevede che "il beneficiario conservi la capacità d'agi-

re per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'Amministratore di Sostegno". Perciò egli potrà compiere qualsiasi atto che non venga espressamente menzionato nel decreto di nomina.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Il decreto è modificabile e integrabile dal Giudice Tutelare in qualsiasi momento in relazione alle mutate esigenze di tutela del beneficiario.

Contro il decreto che dispone sulla richiesta di amministrazione di sostegno, sia di rigetto che di accoglimento, può esser proposto reclamo in Corte d'Appello entro dieci giorni dalla notifica (art. 720 bis c.p.c.). Per la promozione del reclamo occorre il patrocinio legale.

Il provvedimento dell'amministrazione di sostegno deve essere annotato a margine dell'atto di nascita (art. 405 c.c.) ed inserito nell'apposito elenco delle amministrazioni di sostegno istituito presso gli uffici dei Giudici Tutelari.

9) La scelta dell'Amministratore di Sostegno

La scelta dell'Amministratore, secondo quanto previsto dall'art. 408 c.c., deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario.

L'Amministratore di Sostegno può essere indicato dallo stesso interessato, in previsione della propria futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata: in tal caso il Giudice Tutelare potrà discostarsi da tale scelta solo per gravi e giustificati motivi.

Sempre l'art. 408 prescrive che il Giudice Tutelare, nella scelta dell'Amministratore di Sostegno, dovrà preferire:

- il coniuge non separato o la persona stabilmente convivente;
- il genitore, il figlio o il fratello;
- il parente entro il quarto grado;
- la persona designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

L'ultimo comma dell'art. 408 c.c. prevede la possibilità di nominare Amministratore di Sostegno non solo una persona fisica, ma anche le persone giuridiche pubbliche e private, le società, le associazioni e le fondazioni.

Non possono invece ricoprire la carica di Amministratore di Sostegno gli operatori dei Servizi pubblici o privati che hanno in carico il beneficiario.

I compiti dell'amministratore di sostegno

1) Svolgimento dell'incarico

L'Amministratore di Sostegno assume l'incarico giurando, davanti al Giudice Tutelare, di esercitare il proprio compito con fedeltà e diligenza (art. 349 c.c.). I suoi poteri non sono indicati dalla legge in modo generalizzato, ma sono dettagliatamente elencati nel decreto di nomina.

Il Giudice Tutelare può in ogni momento convocare l'Amministratore di Sostegno per chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione (art. 44 disp. att. c.c.). Nello svolgimento del suo incarico l'Amministratore di Sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e - ove possibile - deve informare il beneficiario circa gli atti da compiere, riferendo al Giudice Tutelare in caso di dissenso.

2) Relazione e rendiconto

L'Amministratore di Sostegno deve tenere la contabilità della propria gestione e riferire al Giudice Tutelare sull'attività svolta e sulle condizioni di vita del beneficiario, con una relazione sulla sua situazione personale (dove vive e con chi, le condizioni di salute, le sue attività durante la giornata ecc.) ed un rendiconto.

La periodicità della relazione e del rendiconto è stabilita dal Giudice nel decreto di nomina; di regola è annuale.

Di solito non è richiesto dal Giudice un inventario iniziale della situazione patrimoniale del beneficiario, poiché essa è già descritta nel ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno.

Il rendiconto annuale deve rappresentare la situazione patrimoniale del beneficiario, riepilogando le entrate e le uscite. Nel dettaglio, per redigere il rendiconto è necessario partire dalla situazione contabile dell'anno precedente o, se si tratta del primo rendiconto, da quanto dichiarato nel ricorso introduttivo. Nella voce "entrate" verranno indicate, ad esempio, la pensione di invalidità, l'indennità di accompagnamento, l'eventuale stipendio, interessi o cedole di titoli posseduti, ecc.; nella voce "uscite" saranno invece indicate le spese per il mantenimento, la retta dell'Istituto in caso di ricovero, spese mediche, eventuali spese condominiali, ecc. Al rendiconto vanno allegati i documenti relativi alle entrate e i giustificativi delle spese,

nonché gli estratti-conto bancari. Va precisato però che - soprattutto se il beneficiario vive in famiglia - il Giudice normalmente non richiede né l'elenco dettagliato delle uscite relative al mantenimento (vitto, vestiario, piccole spese quotidiane, ecc.) né i relativi scontrini e ricevute di spesa; spesso richiede semplicemente una autocertificazione in sostituzione del rendiconto.

3) Attività dell'Amministratore di Sostegno

Come già detto, l'Amministratore svolge il proprio incarico nell'ambito dei poteri conferitigli nel decreto di nomina.

È opportuno che l'Amministratore di Sostegno richieda alla Cancelleria del Tribunale alcune copie autentiche del proprio decreto di nomina, poiché queste gli vengono normalmente richieste per le seguenti operazioni:

- apertura del conto corrente bancario intestato al beneficiario "sotto amministrazione di sostegno", o variazione dell'intestazione del conto corrente già intestato al beneficiario (cfr. il successivo paragrafo 4);
- intestazione, o sua variazione, del libretto postale;
- riscossione della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento;
- ritiro dei contributi comunali (contributo trasporti, contributi straordinari, ecc.);
- rapporti con uffici pubblici in genere (INPS, ASL, ecc.).

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione previsti dagli articoli 374 e 375 c.c. (acquisto di beni, riscossione di capitali, accettazione o rinuncia di eredità, promozione di giudizi, vendita beni, ecc.), come si vedrà nel successivo capitolo 3, l'Amministratore di Sostegno deve richiedere la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare.

In caso di dissenso con il beneficiario sugli atti da compiere (naturalmente se il beneficiario stesso è in grado di comprenderli), l'Amministratore ha il dovere di avvertire il Giudice Tutelare.

Ugualmente il Giudice Tutelare può essere avvertito in caso di negligenza dell'Amministratore, di atti o scelte dannose per il beneficiario: in tal caso, egli prenderà gli opportuni provvedimenti, così come previsto per il Tutore.

Va segnalato infine che - a tutela del beneficiario - il nuovo art. 412 c.c. consente di chiedere l'annullamento degli atti compiuti sia dall'Amministratore di Sostegno che dal beneficiario in violazione di norme di legge o di quanto prescritto dal Giudice nel provvedimento di nomina.

4) Apertura di conto corrente

Con l'apertura dell'amministrazione di sostegno solitamente viene aperto un conto corrente

intestato al beneficiario, con l'indicazione che sullo stesso potrà operare solo l'Amministratore di Sostegno in sostituzione del beneficiario, oppure l'Amministratore di Sostegno insieme al beneficiario (in "assistenza" di quest'ultimo). Nelle situazioni che lo consentono il provvedimento può anche indicare alcune operazioni di conto corrente che il beneficiario potrà continuare a compiere da solo.

Sul conto corrente devono essere depositate le entrate del beneficiario che potrà effettuare dei prelievi per le sue spese personali nella misura autorizzata dal Giudice. L'autorizzazione di quest'ultimo occorre all'Amministratore sia per aprire il conto corrente che per effettuare operazioni sullo stesso (prelievi, versamenti, investimenti di parte del denaro depositato in titoli di stato, ecc.), pertanto è opportuno chiedere, già nel ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno, l'autorizzazione ad aprire il conto corrente bancario e ad effettuare prelievi mensili nella misura idonea a soddisfare le esigenze del beneficiario.

L'Amministratore può richiedere agli enti competenti l'accreditamento in conto corrente di pensioni, assegni, indennità spettanti ad invalidi civili, ciechi e sordomuti.

5) Durata dell'incarico

L'incarico di Amministratore di Sostegno può essere conferito a tempo determinato (e in tal caso potrà poi essere prorogato dal Giudice anche prima della scadenza del termine) oppure a tempo indeterminato. L'Amministratore non è però tenuto a svolgere l'incarico oltre i dieci anni, a meno che sia coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario. Eventuali gravi impedimenti devono essere segnalati e documentati al Giudice Tutelare, che provvederà con un decreto ad una nuova nomina.

L'incarico di Amministratore di Sostegno è gratuito, ma, in considerazione dell'entità del patrimonio e della difficoltà dell'amministrazione, potrà essere riconosciuta all'Amministratore un'equa indennità dal Giudice Tutelare (art. 379 c.c.).

L'incarico cessa in ogni caso con la morte del beneficiario: dopo tale momento l'Amministratore non è più autorizzato a compiere alcun atto³.

Al termine dell'incarico l'Amministratore di Sostegno dovrà presentare il conto finale della propria amministrazione, che dovrà essere approvato dal Giudice.

NOTA

³ Va però segnalato che negli ultimi anni si è affermata la prassi per cui il Giudice Tutelare riconosce come ultimo atto della gestione il saldo delle spese funerarie. Dove ciò non sia possibile sarà compito degli eredi provvedere al saldo di tali spese.

Nel caso la persona interdetta o beneficiaria dell'amministrazione di sostegno con la sua morte non lasci eredi è necessario chiedere al Tribunale (Volontaria Giurisdizione) la nomina di un "Curatore dell'eredità giacente".

La gestione straordinaria

Come si è anticipato al capitolo 2, nel decreto di nomina l'Amministratore di Sostegno viene autorizzato a compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per il compimento degli atti cosiddetti di "straordinaria amministrazione" (indicati negli artt. 372, 374 e 375 c.c.) necessita, di volta in volta, di una specifica autorizzazione del Giudice Tutelare.

1) Investimenti (art. 372 c.c.)

Il Giudice Tutelare autorizza l'Amministratore di Sostegno ad investire i capitali nel rispetto delle modalità indicate dall'art. 372 c.c., cioè con forme di investimento indirizzate a contenere il più possibile i margini di rischio per il capitale (ad esempio titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, beni immobili posti in Italia, mutui garantiti da idonea ipoteca, ecc.). In casi particolari il Giudice può autorizzare altre forme di investimento, dopo aver sentito il parere dell'Amministratore di Sostegno.

2) Acquisto di beni (art. 374 n. 1 c.c.)

Quando s'intende procedere all'acquisto di un bene (ad esclusione di quelli necessari per i bisogni ordinari del beneficiario) e la spesa è superiore a quella mensile autorizzata dal Giudice Tutelare con il decreto di nomina, occorrerà richiedere al Giudice stesso una specifica autorizzazione.

3) Riscossione di capitali (art. 374 n. 2 c.c.)

Per capitale deve intendersi una somma di denaro rilevante rispetto al patrimonio del beneficiario. L'Amministratore di Sostegno deve chiedere l'autorizzazione per riscuotere i capitali, affinché sia valutata dal Giudice Tutelare la convenienza del loro reinvestimento ai sensi dell'art. 372 c.c.

4) Cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni (art. 374 n. 2 c.c.)

Il Giudice Tutelare concede l'autorizzazione a cancellare ipoteche ed a svincolare pegni iscritti a favore del beneficiario quando risulta interamente pagato il debito verso il beneficiario stesso.

5) Assunzione di obbligazioni (art. 374 n. 2 c.c.)

L'Amministratore di Sostegno non può assumere obbligazioni (vale a dire impegni di contenuto patrimoniale, come nel caso di stipula di un contratto di mutuo o di assicurazione) se non con specifica autorizzazione del Giudice Tutelare.

L'autorizzazione non occorre per le obbligazioni relative alle spese necessarie per il mantenimento del beneficiario e per la gestione dell'ordinaria amministrazione del suo patrimonio. Di regola, peraltro, il Giudice Tutelare, nel decreto con il quale nomina l'Amministratore di Sostegno, determina sin dall'inizio l'ammontare annuo occorrente alle spese di mantenimento del beneficiario.

6) Accettazione e rinuncia di eredità, accettazione di donazioni e legati (art. 374 n. 3 c.c.)

Occorre chiedere l'autorizzazione per accettare le eredità devolute al beneficiario, rinunciare ad esse, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni.

Relativamente all'accettazione di eredità, l'Amministratore di Sostegno viene di regola autorizzato ad accettarla solo con il beneficio di inventario (art. 471 c.c.), per non gravare il patrimonio del beneficiario di eventuali debiti superiori al valore dei beni ereditati.

Sia per l'accettazione con beneficio d'inventario che per la rinuncia, l'Amministratore di Sostegno, dopo aver ottenuto l'autorizzazione, deve effettuare apposita dichiarazione ricevuta dal notaio o dal Cancelliere del Tribunale della circoscrizione in cui si è aperta la successione (cioè il luogo dell'ultimo domicilio del defunto).

Relativamente alle donazioni e ai legati, l'autorizzazione viene concessa dal Giudice Tutelare solo in caso di donazioni e legati "senza pesi e condizioni".

7) Stipula di contratti di locazione ultranovennali (art. 374 n. 4 c.c.)

L'Amministratore di Sostegno deve richiedere l'autorizzazione per stipulare contratti di locazione di durata superiore a nove anni relativi a beni immobili (secondo alcuni, anche per beni mobili). L'autorizzazione è necessaria sia quando il beneficiario è conduttore, sia quando egli è il locatore.

Si considerano locazioni ultranovennali esclusivamente quelle aventi durata originaria superiore ai nove anni e non anche quelle stipulate per un tempo inferiore e proseguite per tacito rinnovo o proroga legale.

8) Promozione di giudizi (art. 374 n. 5 c.c.)

L'Amministratore di Sostegno deve chiedere l'autorizzazione per promuovere giudizi, salvo che si tratti di azioni finalizzate alla conservazione ed alla garanzia del patrimonio del be-

neficiario di natura urgente. L'Amministratore di Sostegno può invece difendersi dall'altrui iniziativa giudiziaria, senza richiedere l'autorizzazione, ed è pure libero di non partecipare attivamente al processo (cosiddetta contumacia).

Con riferimento alle "azioni di stato" (separazione di coniugi, divorzio, disconoscimento di paternità, riconoscimento di figli naturali ecc.), sono previste dal Codice Civile delle regole particolari per la tutela degli interdetti, che - qualora il Giudice Tutelare lo ritenga opportuno in considerazione del grado di incapacità del beneficiario - possono essere applicate anche nell'ambito dell'amministrazione di sostegno. Nelle situazioni di maggior gravità al beneficiario viene nominato un curatore speciale, diverso dell'Amministratore di Sostegno, che lo rappresenta in tali giudizi.

9) Alienazione di beni (art. 375 n. 1 c.c.)

Il termine alienazione indica la vendita, la permuta, ma anche la rinuncia alla proprietà (o ad altro diritto reale) e la costituzione di diritti reali di godimento.

L'istanza di autorizzazione all'alienazione di un bene di rilevante valore - come ad esempio un immobile - deve essere motivata con particolare rigore, evidenziando le ragioni che impongono o rendono opportuna l'alienazione stessa (ad esempio l'impossibilità del beneficiario di vivere in quell'appartamento, oppure la necessità di ottenere liquidi per affrontare le spese di mantenimento del beneficiario, ecc.).

È consigliabile pure indicare quali probabili investimenti economici l'Amministratore intenda effettuare con il ricavato della vendita.

L'istanza deve essere supportata da una perizia giurata sul valore dell'immobile; non si può procedere alla vendita dello stesso ad un prezzo inferiore a quello stabilito nella stima.

L'importo derivante dalla vendita dovrà quindi essere utilizzato secondo le modalità stabilite dal Giudice Tutelare. Normalmente il Giudice, nell'autorizzare la vendita, incarica l'Amministratore di Sostegno di redigere un rendiconto specifico relativo all'operazione stessa.

Ai sensi dell'art. 777 c.c. l'Amministratore non può invece effettuare donazioni per conto del beneficiario, essendo consentite - sempre previa autorizzazione del Giudice Tutelare - solo le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti del beneficiario stesso. Nel decreto di nomina il Giudice Tutelare può però mantenere allo stesso beneficiario la capacità di effettuare donazioni entro limiti stabiliti.

10) Costituzione di pegni o ipoteche (art. 375 n. 2 c.c.)

La costituzione di pegno o ipoteca su beni del beneficiario può avvenire soltanto a titolo oneroso, poiché in caso contrario ci si troverebbe di fronte ad una donazione che è vietata dall'art. 777 c.c.

11) Divisioni e relativi giudizi (art. 375 n. 3 c.c.)

L'Amministratore di Sostegno deve essere espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare a procedere ad una divisione - che si tratti di divisione giudiziale o di divisione stragiudiziale - in quanto essa è un atto che incide sul patrimonio del beneficiario.

12) Compromessi, transazioni e concordati (art. 375 n. 4 c.c.)

La transazione è un accordo con cui si definisce una controversia mediante reciproche concessioni delle parti. La preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare è ritenuta generalmente necessaria indipendentemente dal valore della transazione stessa.

Occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare anche per la sottoscrizione di una clausola compromissoria che è un atto con cui si demanda la decisione di una controversia ad arbitri anziché all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Servizio per la protezione giuridica delle persone fragili

Una proposta operativa

Il documento che qui si presenta è stato elaborato da un gruppo di lavoro della Direzione Centrale Cultura e Affari Sociali della Provincia di Milano ed è stato preceduto da una rilevazione quali-quantitativa del fenomeno della gestione istituzionale delle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno.

Sul progetto c'è stato anche un produttivo confronto con il presidente della IX sez. del Tribunale Ordinario di Milano, Dr. Ezio Siniscalchi e con il rappresentante dei Giudici Tutelari milanesi Dr. Lucio Nardi.

A novembre 2006 il documento è stato formalmente presentato agli Assessori e ai Responsabili dei servizi sociali e ai Responsabili degli Uffici dei piani di zona degli Ambiti territoriali della Provincia di Milano.

Il documento propone linee guida per aiutare gli amministratori locali ad affrontare le responsabilità derivanti dall'applicazione della legge 6/2004 istitutiva della nuova figura dell'Amministratore di Sostegno.

È stato curato per la Provincia di Milano da Paolo Formigoni (Dirigente Direzione Centrale Cultura e Affari Sociali), Rosanna Bossolasco (Assistente Sociale Responsabile dell'Ufficio Progetti Trasversali), Daniela Freni (Assistente Sociale Referente Area Tutele) e, per l'Associazione "Oltre noi... la vita", da Daniela Polo, (Assistente Sociale Responsabile del Segretariato Sociale).

Riflessioni introduttive

Per affrontare il tema della protezione giuridica delle persone fragili è opportuno richiamare alcuni aspetti della Legge n. 6/2004 che, riformando il codice civile, trasforma in modo sostanziale il concetto di tutela e di rappresentanza giuridica.

L'art. 1 è fondamentale perché enuncia con chiarezza l'obiettivo che la norma si prefigge di perseguire e dà la giusta chiave di lettura dell'intera legge:

"tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".

La legge si preoccupa quindi di "limitare il meno possibile la capacità di agire delle persone", ovvero di prevedere, partendo dalla verifica di una oggettiva limitazione - derivante da una condizione di patologia che genera una scarsa autonomia - una forma di sostegno adeguata ai bisogni reali.

Lo scopo della riforma non è dunque quello di "togliere la capacità di agire" (interdire) per affidare ad un altro (il Tutore) la cura della persona e dei suoi interessi, ma proteggere la qualità della vita delle persone, sostenendole, affiancandole o sostituendole nelle mansioni che sono loro impedita dalla precarietà della loro condizione.

Il codice civile così riformato mantiene in essere l'istituto dell'interdizione, apportandogli alcune modifiche che lo rendono più flessibile ed adattabile alle necessità di rappresentazione legale delle persone fragili.

Fondamentale sarà dunque fornire ai Giudici Tutelari una conoscenza approfondita delle situazioni loro sottoposte, in modo da metterli in condizione di valutare la misura di tutela più adeguata e determinare gli ambiti in cui appare necessario il sostegno.

La legge n. 6/2004 introduce un vero e proprio capovolgimento culturale perché tutti e tre gli strumenti di tutela previsti (amministrazione di sostegno - interdizione - inabilitazione) assumono un unico obiettivo, la "protezione" di chi è privo di autonomia, offrendogli garanzie per la sua qualità di vita attraverso:

- il riconoscimento e il rispetto delle sue aspirazioni;
- la legittimazione a rappresentare i suoi bisogni;
- il governo dei suoi interessi.

Nel termine "protezione" è insita un'interazione tra due soggetti, una persona "fragile", portatrice di bisogni ed una persona "forte", capace di comprendere quei bisogni e trovarne soluzioni adeguate e rispettose. Un'interazione dunque che si esplica necessariamente in azioni progettate nell'ambito di una relazione umana.

Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 6/2004, per tutelare un disabile, rappresentarlo e curarne gli interessi, occorre promuovere un ricorso presso il Tribunale Ordinario, in genere era un genitore o un parente che, giuridicamente parlando, si muoveva *contro* il disabile, dimostrandone la sua incapacità di intendere e volere. Nella sentenza il disabile risultava dunque essere la *parte soccombente* ed era assolutamente ininfluente metterne in risalto le residue capacità, le abilità, gli apprendimenti e le potenzialità.

I costi e l'impatto emotivo di questo percorso ricadevano su una famiglia, spesso affaticata da anni di gravosa assistenza tesa a compiere azioni positive - anche per la promozione e la creazione di servizi adeguati - e per tale motivo il ricorso alla pratica dell'interdizione era spesso riservato alle situazioni di assoluta necessità.

Questa pregressa inerzia delle famiglie ha spesso indotto i servizi sociali ad agire d'ufficio,

con segnalazioni al Pubblico Ministero, per poter affrontare l'organizzazione e la gestione di interventi d'accoglienza di disabili orfani o con famiglie in gravi difficoltà. L'azione "tardiva" si è a volte ripercossa gravemente sugli interessi personali, patrimoniali e previdenziali del disabile e sulle economie degli enti pubblici chiamati all'assistenza di persone che, pur avendo i mezzi per provvedere a loro stesse, non potevano gestire e amministrare la loro vita.

L'art. 404 c.c. introduce nel nostro ordinamento la figura dell'Amministratore di Sostegno ed affida il compito della sua nomina al Giudice Tutelare del territorio che, partendo dalla constatazione delle limitazioni prodotte dalla patologia da cui il beneficiario è affetto e dall'analisi dei suoi interessi, dovrà emettere un decreto che specificherà le caratteristiche del sostegno necessario.

L'Amministratore di Sostegno sarà tenuto a compiere solo gli atti oggetto del suo incarico, avrà l'obbligo di chiedere autorizzazioni al Giudice Tutelare per interventi di straordinaria amministrazione e dovrà periodicamente presentare un rendiconto della sua amministrazione al Giudice Tutelare. L'articolo sopra citato usa infatti la seguente espressione: "la persona può essere assistita da un Amministratore di Sostegno": a prima vista dunque non sembrerebbe obbligatorio che una persona maggiorenne, affetta da disabilità psichica e/o cognitiva, debba essere assistita da un Amministratore di Sostegno. Di fatto, con il raggiungimento della maggiore età, ogni individuo acquista la piena capacità di agire ovvero acquista la capacità di compiere valide azioni, atti e fatti per l'esercizio di diritti e l'adempimento di doveri. Con la maggiore età cessa l'esercizio della potestà genitoriale e pertanto chi non è in grado di curare, in tutto o in parte, se stesso e i suoi interessi deve necessariamente essere rappresentato.

L'art. 405 c.c. (decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno) mette in evidenza che non si tratta di un'azione legale "contro" ma di un'azione legale "per", i cui obiettivi sono tutti da definire ed indicare durante l'istruttoria, ovvero nella predisposizione del piano individualizzato d'intervento.

La nomina dell'Amministratore di Sostegno compete al Giudice Tutelare.

È un ricorso presentabile dalla famiglia, ma le difficoltà che la stessa deve superare sono molte e di diversa natura; appare perciò necessario promuovere azioni di informazione e di sostegno per renderla autonoma sia nella complessa fase della presentazione del ricorso che nel poter poi svolgere adeguatamente il nuovo compito assegnatole. Si tratta di un momento delicato perché, a volte, la famiglia vive la relazione coi Giudici Tutelari come un'interferenza delle istituzioni nella normalità della vita quotidiana e fatica ad accettare il dovere del rendiconto, ritenendo eccessiva e prevaricatrice questa vigilanza alla luce di due fatti in particolare. Primo, che la famiglia ha sempre l'obbligo (derivante da specifici articoli del codice civile) al mantenimento, cura ed assistenza dei componenti più deboli e non autonomi, secondo, perché il più delle volte i beni di cui dispone il tutelato, almeno finché sono viventi i genitori,

si riducono quasi esclusivamente alla pensione e all'assegno di accompagnamento.

L'art. 405 dà inoltre la possibilità alle famiglie di presentare il ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno "durante l'ultimo anno della minore età", consentendo loro il passaggio dall'esercizio della potestà genitoriale ad un'altra forma di rappresentanza legale per curare, senza interruzioni, gli attuali interessi del figlio (la presentazione delle richieste all'ASL per gli accertamenti medico-legali finalizzati all'ottenimento delle pensioni e dell'indennità, il riscuotere le previdenze ed eventuali somme arretrate, l'apertura di un conto corrente intestato al disabile per la riscossione automatica delle pensioni, il fornire il consenso informato per le cure sanitarie, ecc.).

Questa possibilità risulta essere poco conosciuta ed utilizzata, meriterebbe invece di essere proposta a tutti, perché consentirebbe di dare a tutti i cittadini le medesime opportunità civili e gli stessi diritti di cittadinanza. Non sarebbero infatti garantiti a questi cittadini "fragili" gli stessi diritti costituzionali garantiti ai sani poiché "se nessuno li rappresenta non hanno pari opportunità".

L'art. 406, definendo i soggetti che possono presentare il ricorso, legittima all'azione i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura ed assistenza della persona.

Si tratta in realtà di un obbligo, perché l'articolo afferma che costoro, "ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al Giudice Tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al Pubblico Ministero". Siamo in presenza di nuove responsabilità professionali, che richiedono competenze, per acquisire le quali sarà necessario pensare ad aggiornamenti e/o supervisioni ed a mettere in campo organizzazioni di servizio diverse, in grado di supportare gli operatori in questo gravoso compito.

Ipotesi organizzativa per la costituzione di un "Servizio per la gestione della protezione giuridica delle persone fragili"

La legge n. 6/2004 prescrive che l'individuazione della figura dell'Amministratore di Sostegno avvenga con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario e dà facoltà al Giudice Tutelare di nominare l'Amministratore di Sostegno, scegliendo, ove possibile, il coniuge, se non separato, la persona stabilmente convivente, i familiari o i parenti entro il IV grado. Quando la famiglia, anche se adeguatamente supportata, non è in grado d'assumere questo incarico - per età eccessivamente avanzata, per malattia, per conflittualità di varia natura o per la complessità della situazione - il Giudice Tutelare può nominare altra persona ritenuta idonea oppure un'istituzione avente personalità giuridica (art. 408: "uno dei soggetti di cui al titolo II del c.c.").

I beneficiari della protezione giuridica possono essere anziani con patologie degenerative,

adulti con personalità fragile, adulti affetti da disabilità psichiche, tossicodipendenti, alcolisti, ecc., persone dunque che hanno una coscienza di sé indebolita, individui che spesso vivono da soli o in condizioni di isolamento ed emarginazione sociale e che, proprio a causa delle loro condizioni e patologie, non riescono a provvedere e a curare i propri interessi.

In questo quadro, pur tenendo conto - secondo lo spirito della legge - del ruolo prioritario delle famiglie, la Provincia vuole porsi a supporto agli Ambiti territoriali per la costituzione di un *“Servizio per la protezione giuridica delle persone fragili”*, proprio in considerazione del fatto che questa funzione investe gli amministratori degli Enti Locali chiamati istituzionalmente a garantire la tutela dei propri cittadini più fragili.

La Provincia, dopo aver operato una ricognizione dell'esistente e considerato le esperienze presenti nei diversi Ambiti territoriali, ritiene di poter delineare alcune linee guida per un possibile *“modello di servizio”* che garantisca la gestione istituzionale delle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno in maniera coerente con le indicazioni della legge e risponda ad alcuni principi ritenuti fondamentali:

A) *La territorialità*: un Servizio sovracomunale sembra rispondere a criteri di economicità e di efficacia. Si può immaginare che il Servizio possa essere collocato presso il comune capofila dell'Ambito, con diretta dipendenza dall'Ufficio di Piano. Si ritiene opportuno, peraltro, tener conto di situazioni particolari del territorio provinciale (che vedono già la presenza di Uffici di tutela interdistrettuali), ove potrebbe risultare più funzionale un Servizio destinato a più Ambiti associati e/o addirittura possa coincidere con l'intero territorio dell'ASL.

B) *La struttura*: considerate le attenzioni relative alla cura della persona e le competenze di ordine amministrativo/giuridico necessarie, la struttura organizzativa dovrà prevedere la presenza di un'équipe di lavoro composta almeno dalle seguenti figure professionali:

- un responsabile con competenze giuridico/economiche;
- una figura con competenze sociali ed educative;
- una figura con competenze amministrativo/contabili.

L'équipe potrà avvalersi inoltre di supporti professionali occasionali e specifici, individuando forme di collaborazione con il volontariato.

Si rende opportuno anche suggerire l'identificazione, per ogni persona seguita, di un *“operatore privilegiato di riferimento”* che potrà essere incaricato di svolgere funzioni di collegamento tra i bisogni della persona e l'Ufficio incaricato della gestione della tutela.

C) *Le funzioni del servizio*: si possono declinare in quattro livelli:

1. orientamento/consulenza/supporto ai familiari;

2. attività per il reperimento dell'Amministratore di Sostegno;
3. gestione istituzionale della tutela, curatela e dell'Amministrazione di Sostegno;
4. coordinamento/raccordo con i servizi territoriali e specialistici che hanno in carico il caso.

Queste sono le funzioni del Servizio viste in dettaglio:

1. *Orientamento/consulenza/supporto ai familiari*: nella presentazione dei ricorsi, nella gestione del ruolo e come supporto nell'identificazione di un eventuale soggetto successore, valorizzando la rete parentale/amicale di riferimento.

2. *Attività per il reperimento dell'Amministratore di sostegno*: si ritiene che questo sia un compito strategico del Servizio. È opportuno che siano attivati tutti gli strumenti (azioni di sensibilizzazione della popolazione, convenzioni con associazioni del privato sociale, collaborazioni con soggetti che operano nel settore, ecc.) idonei ad individuare ed indicare al Giudice Tutelare una persona adeguata e disponibile, in grado di svolgere la funzione di Amministratore di Sostegno.

Potrà essere dunque un volontario adeguatamente preparato, che sarà indicato al Giudice Tutelare già in fase di presentazione del ricorso e sarà da questo direttamente nominato.

Solo nei casi in cui non è possibile reperire la disponibilità di persone fisiche, ovvero nelle situazioni di maggiore complessità gestionale, o, ancora, quando ragioni oggettive rendano sconsigliabile la designazione di un familiare, la scelta del Giudice Tutelare potrà ricadere sulla figura istituzionale del Sindaco del Comune di residenza del tutelato.

È opportuno precisare, a questo proposito, che la Legge esclude esplicitamente dall'incarico di Amministratore di Sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario, al fine di evitare il rischio che vi possano essere conflitti di interesse. Proviene appunto da questa disposizione della legge la necessità di pensare ad un Servizio *super partes*, in grado di offrire tutte le garanzie di equità per la gestione degli interessi e per la cura delle persone.

3. *Gestione istituzionale della tutela, curatela e dell'amministrazione di sostegno*: si è detto che in assenza di familiari, figure prossime o volontari direttamente investiti della gestione dell'Amministrazione di Sostegno, è possibile che questa venga demandata ad uno dei soggetti di cui al titolo II del codice civile, ovvero istituzioni aventi personalità giuridica.

Se la scelta del Giudice Tutelare ricadrà sul Sindaco del Comune in cui la persona risiede, questi potrà delegare - per l'esercizio di queste funzioni - il Responsabile del Servizio di protezione giuridica, e l'atto di delega dovrà essere depositato presso l'Ufficio del Giudice Tutelare.

Oltre alla gestione "d'ufficio" della tutela, curatela o dell'amministrazione di sostegno, il Servizio

per la protezione giuridica dovrebbe svolgere compiti istruttori, gestionali e di monitoraggio e verifica che in dettaglio possono così essere specificati:

a) L'attività *istruttoria*: è svolta in stretto raccordo con i servizi sociali e socio-sanitari di base, è relativa alla raccolta delle informazioni e delle notizie in ordine alle condizioni dell'assistito, alla sua collocazione logistica, alle sue condizioni fisiche ed alla sua situazione patrimoniale, nonché ai motivi che giustificano il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno.

Particolare cura dovrà essere dedicata alla stesura di "un progetto individualizzato di vita" (Art. 14, Legge n. 328/00) ed alla descrizione delle azioni gestionali da svolgere nei confronti del beneficiario.

b) L'attività *gestionale*: si esplica attraverso l'esecuzione dei compiti descritti nel decreto di nomina e l'adempimento di tutti gli aspetti finalizzati a garantire la qualità di vita del beneficiario. A puro titolo esplicativo possiamo indicarne alcuni:

- pagamento regolare di tutte le incombenze, utenze, ICI, dichiarazione dei redditi, gestione della funzionalità dell'alloggio, ecc.;
- riscossione pensione/indennità e rapporti con INPS;
- rapporti con assicurazioni, banche, uffici postali, studi legali per collaborazioni con avvocati per eventuali procedimenti sia civili che penali in atto, ecc.;
- rapporti con i servizi territoriali che hanno in carico la situazione e coinvolgimento di tutti i servizi implicati nel progetto d'intervento socio/sanitario;
- espressione del consenso per eventuali cure sanitarie.

c) *Il monitoraggio e la verifica*: si esplica attraverso il supporto allo svolgimento dei compiti e tramite il controllo periodico delle notizie relative alle condizioni del beneficiario ed alla sua qualità di vita. Questi dati, unitamente alla rendicontazione economica, costituiranno la relazione periodica da trasmettere al Giudice Tutelare per la verifica dell'intervento di tutela in atto.

4. *Coordinamento/raccordo con i servizi territoriali e specialistici che hanno in carico il caso*: si tratta di un'attività fondamentale sia per la condivisione del progetto di intervento sia per l'aggiornamento e la verifica della situazione; un'attività indispensabile e necessaria a dare garanzie in ordine al progetto di vita individualizzato.

Eventuale remunerazione dell'Amministratore di Sostegno

In Italia la legge riconosce al Giudice la facoltà di stabilire per l'Amministratore di Sostegno ed il Tutore un equo indennizzo, da porre a carico del patrimonio del tutelato, che sia pro-

porzionato sia all'entità del patrimonio che alle azioni da compiere per gestirlo.

Laddove il patrimonio del tutelato non sia sufficiente a garantire l'applicazione dell'istituto dell'equo indennizzo, si ritiene opportuno suggerire l'ipotesi di un compenso simbolico (tipo rimborso spese) a carico dell'Ente pubblico. Una tale iniziativa potrebbe costituire un modesto incentivo per poter garantire la disponibilità di Amministratori di Sostegno volontari in presenza di situazioni particolarmente gravose ed impegnative da gestire.

Dal momento, però, che tale ipotesi operativa è assai delicata e suscettibile di fraintendimenti, si ritiene opportuno avviare un confronto ed una successiva eventuale verifica, con sperimentazioni avviate in alcuni Ambiti disponibili.

Per quanto attiene alla gestione istituzionale delle Amministrazioni di Sostegno e delle Tutele, sarà opportuno considerare anche che il referente responsabile incaricato dovrà espletare funzioni di responsabilità (es. la gestione dei beni della persona tutelata) e dovrà garantire reperibilità per eventuali situazioni di estremo bisogno che si potrebbero verificare (es. dare il consenso informato per le cure): in questo caso si suggerisce l'utilizzo di tutti gli strumenti di carattere contrattuale a disposizione della Pubblica Amministrazione.

Il ruolo della Provincia

Supporto agli Ambiti e rapporti di partnership

Il modello appena descritto potrà contare su un supporto provinciale, che si declina in modalità diversificate che saranno di volta in volta messe in atto.

L'idea intorno a cui far ruotare queste attività di consulenza/supporto/formazione è quella di costituire un apposito Ufficio a livello provinciale che sia in grado di diventare un punto di riferimento, riconosciuto dai servizi territoriali, e che possa mettere in campo risorse e risposte, avvalendosi anche della collaborazione con le realtà del Terzo Settore.

Grande rilevanza, peraltro, la Provincia intende riservare anche alla possibilità di sperimentare il Servizio di protezione giuridica delle persone fragili all'interno di qualche Ambito territoriale che già preveda un obiettivo simile contestualmente ai Piani di Zona per il prossimo triennio.

È utile rilevare come tali obiettivi, in qualche caso, siano stati esplicitati anche all'interno di quel rapporto di partnership che la Provincia ha avviato con tutti i 21 Ambiti territoriali (escluso quello della città di Milano). Infatti, in qualche caso, i finanziamenti provinciali del Piano di Zona andranno proprio ad alimentare un percorso di avvio di un Servizio distrettuale di protezione giuridica.

Elenco provinciale degli Amministratori di Sostegno

Si potrebbe ipotizzare che l'Ufficio che si costituirà presso la sede della Provincia diventi il luogo fisico in grado di gestire l'eventuale Elenco delle persone valutate idonee a svolgere

il ruolo di Amministratore di Sostegno.

Da questo punto di vista sarà necessario mettere in campo risorse volte alla formazione di persone volontarie, che, acquisendo una preparazione specifica, potranno così garantire di svolgere adeguatamente e al meglio le funzioni richieste ad un Amministratore di Sostegno.

Lo strumento dell'Elenco potrebbe diventare "risorsa garantita" per i territori, dove esistono difficoltà nell'individuare figure adeguate in grado di svolgere tale compito, e "risorsa garantita" per i Giudici Tutelari, che si dovessero trovare in difficoltà nell'individuazione di figure idonee all'interno della famiglia della persona da tutelare.

Collegamenti con i Giudici Tutelari dei tribunali

Si ritiene fondamentale che tutto l'assetto che si sta predisponendo, e le possibili sperimentazioni da avviare, siano condivise dai Giudici Tutelari che quotidianamente si trovano ad affrontare il tema della protezione giuridica.

La Provincia di Milano, a tal proposito, ha stipulato un'intesa con il Tribunale di Milano per supportare i gravosi compiti a carico dei Giudici, alla luce della crescente richiesta di protezione giuridica incrementata dall'entrata in vigore della Legge n. 6/2004.

Si ritiene, peraltro, opportuno valutare la possibilità di mettere in atto forme di accordo con i Tribunali, al fine di facilitare lo svolgimento di alcuni compiti degli Amministratori di Sostegno (per es. rispetto alla rendicontazione economica dei casi più semplici).

Collegamenti con le associazioni del no-profit

Su questo argomento sembra di fondamentale importanza l'esistenza di uno stretto collegamento con le realtà del no-profit più sensibili a tali tematiche e che già da diverso tempo stanno riflettendo intorno a queste materie. Si auspica una cooperazione proficua a livello centralizzato provinciale, consolidando sia le collaborazioni già in atto con alcune realtà associative, in particolare con l'Associazione "Oltre noi... la vita", sia con realtà territoriali impegnate da anni su tematiche afferenti al "Dopo di noi".

Fondamentale risulta altresì essere la sensibilizzazione delle famiglie e la creazione di momenti di scambio e di raccordo a livello locale.

Ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno

(questa traccia è utilizzabile per presentare il ricorso per un minorente durante il suo 17° anno di età)

**ALL'UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
PRESSO TRIBUNALE ORDINARIO DI.....**

RICORSO PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO⁴

Il sottoscritto ricorrente⁵
nato a il
residente a in via
tel / cell
nella sua qualità di

CHIEDE

l'applicazione della misura di protezione dell'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ai sensi della legge 6/2004 per:

.....
nato a il
residente a via
domiciliato a via
affetto da

e indica come AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

il/la signor/a
residente a via
tel / cell

NOTA

⁴ necessario applicare una marca da bollo da 8 euro (dato riferito al 2007)

⁵ Lo stesso soggetto incapace - il coniuge o il convivente dell'incapace - i parenti entro il IV° - gli affini entro il II° - i responsabili dei servizi socio/sanitari che assistono l'incapace - il Pubblico Ministero - il Tutore e il Curatore insieme alla richiesta di revoca dell'interdizione e/o dell'inabilitazione. Il ricorso può essere presentato contestualmente anche da più ricorrenti (entrambi i genitori, i genitori con altri figli, i fratelli con i coniugi, tutti i figli insieme...): tutti i ricorrenti indicheranno i propri dati identificativi e firmeranno l'atto

A corredo dell'istanza produce:

- certificato integrale dell'atto di nascita del beneficiario;
 - eventuale certificato che attesti l'impossibilità del beneficiario di raggiungere Palazzo di Giustizia neppure in ambulanza⁶;
 - documentazione sulle condizioni di vita personale (sanitarie, sociali, psicologiche ed educative)⁷;
 - documentazione relativa alla sua situazione patrimoniale⁸;
 - documenti attestanti l'eventuale opposizione al procedimento da parte di parenti stretti.
- Inoltre indica i nomi e gli indirizzi dei parenti stretti (genitori, fratelli, figli e coniugi) a lui noti:
-
-

Il sottoscritto s'impegna a informare detti parenti dell'udienza fissata dal giudice Tutelare e fornirà prova di averli informati nel corso dell'udienza stessa.

A sostegno della presente richiesta, il ricorrente, con riferimento all'esperienza di vita quotidiana e alle relazioni sociali, sanitarie, psicologiche ed educative, indica:

A) Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere in modo autonomo¹⁰:

.....

.....

.....

.....

.....

NOTA

⁶ Nel caso di intrasportabilità il Giudice Tutelare effettuerà l'esame presso la dimora del beneficiario: consigliabile l'indicazione del luogo dove deve avvenire l'esame.

⁷ Per evitare perizie di Consulenti Tecnici nominati dal Giudice Tutelare è molto utile che la relazione prodotta indichi in quali aree della vita di relazione il beneficiario riesca ad essere autonomo e in quali ambiti, soprattutto in relazione alla capacità di curare i propri interessi, patrimoniali oltre che personali, debba essere affiancato oppure totalmente rappresentato.

⁸ Pensione di invalidità - pensioni di reversibilità - assegni di accompagnamento - stipendi - rendite provenienti da affitti, investimenti, interessi...- conti correnti - titoli - immobili ecc...

⁹ presentare in udienza le ricevute di ritorno di raccomandate o dichiarazioni scritte e firmate nel caso in cui non sia prevista la notifica a cura della cancelleria del Giudice Tutelare

¹⁰ I bisogni che più frequentemente si incontrano sono relativi a:

- dare il giusto significato al denaro - gestire l'ordinaria amministrazione - fare testamento (se il genitore vuole avvalersi della facoltà di predisporre testamento con la clausola della sostituzione fede commissaria dovrà farne esplicita richiesta) - dare il proprio consenso per le cure - decidere in modo autonomo della sua vita di relazione ed affettiva - stipulare contratti e gestire le azioni conseguenti - gestire rapporti in ambito lavorativo coi superiori e con gli uffici aziendali - recarsi in uffici pubblici e gestire pratiche amministrative - ritirare personalmente le pensioni e altri introiti - fare acquisti personali entro un limite di €..... settimanali o mensili - effettuare operazioni bancarie/postali bancomat entro un limite di €...



B) Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere solo con l'assistenza di un Amministratore di Sostegno (vedi nota 10):

.....
.....
.....
.....
.....

C) Le azioni che il beneficiario non è in grado di compiere (vedi nota 10):

.....
.....
.....
.....
.....

D) Le principali spese e i principali bisogni¹¹

.....
.....
.....
.....
.....

Firma del ricorrente (o dei ricorrenti)

Luogo e data.....

NOTA

¹¹ È necessario descrivere le esigenze e quantificare le spese mensili più significative ad esempio: spese o eventuali concorsi alla spesa per la frequenza di centri e comunità - trasporti - cure sanitarie o riabilitative (occhiali, dentista, ippoterapia, terapie specifiche...) - spese eccezionali per vestiario - vacanze - tempo libero...



Autodesignazione dell'Amministratore di Sostegno

(L'art. 408 codice civile, modificato dalla legge n. 6/2004, introduce per la prima volta nel nostro ordinamento la facoltà per chiunque, di indicare la persona che lo potrà coadiuvare se in futuro si troverà nell'impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi)

**ALL'UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
PRESSO TRIBUNALE ORDINARIO DI.....**

DESIGNAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN PREVISIONE DELLA MIA FUTURA INCAPACITÀ

Il sottoscritto.....
nato a il.....
residente a in via
tel / cell

qualora in futuro, per effetto di una menomazione fisica o psichica, mi venissi a trovare nell'impossibilità totale o parziale, anche solo temporanea, di provvedere ai miei interessi, chiedo di essere assistito da un amministratore di sostegno ai sensi degli artt. 404 e seguenti del Codice Civile.

Designo ora per allora quale mio amministratore di sostegno il

Sig.

nato a il

residente a via

tel.....

del quale ho stima e fiducia.

(eventuale ulteriore contenuto):

Chiedo che, compatibilmente alle mie future condizioni di salute, siano rispettate le mie seguenti volontà:

.....
.....
.....

Con riferimento al mio patrimonio faccio inoltre presente che:

a)

b)

c)

data

firma*

(*La firma deve essere autenticata da un Notaio)



Modello di testamento olografo

per la designazione di un Amministratore di Sostegno o di un Tutore a favore del figlio (deve essere scritto di proprio pugno da un genitore)

Io sottoscritto (cognome e nome)

nato a il.....

domiciliato in

designo quale possibile amministratore di sostegno o tutore a beneficio di mio figlio (cognome e nome)

nato a

il con dimora abituale in

qualora ne venga individuata la necessità, il signor (cognome e nome)

.....

nato a il

residente in

Data (luogo, giorno, mese ed anno)

Firma (leggibile e per esteso)



Ricorso promosso dai responsabili dei servizi sociali o sanitari per la nomina di un Amministrazione di Sostegno

(la traccia può essere utilizzata anche per le segnalazioni al Pubblico Ministero)

**ALL'UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
PRESSO TRIBUNALE ORDINARIO DI.....**

RICORSO PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO¹²

Il sottoscritto dott.....
nato a il
residente in tel.....
nella sua qualità di responsabile del servizio sociale (o sanitario)
del Comune di.....
(oppure della ASL
(oppure dell'Ente
con sede

PREMESSO

- che come risulta dalla allegata relazione del..... redatta dall'Assistente Sociale
si è in possesso di elementi di informazione e di elementi obiettivi che rendono opportuna l'attivazione di una amministrazione di sostegno nell'interesse del...
signor
è nato a il
con stabile dimora in
professione

- che è (stato civile).....e vive stabilmente con..... (coniuge / convivente/.....) (indicare ogni ulteriore notizia utile)

- è titolare delle seguenti pensioni:

..... importo mensile €.
..... importo mensile €.
..... importo mensile €.

NOTA

¹² necessario applicare una marca da bollo da 8 euro (dato riferito al 2007)



- gode dei seguenti immobili

.....
.....

- è titolare di conto corrente (bancario o postale) presso..... n.....
con saldo di € in data
(elencare eventuali altri dati relativi alla consistenza patrimoniale)

- è affetto da
così come risulta dalla certificazione medica che si allega
(la certificazione dovrà indicare le condizioni di salute della persona evidenziando le fragilità e
gli impedimenti conseguenti lo stato di salute con riguardo alla sua capacità di vita autonoma
e con riferimento alla vita ordinariamente condotta)

- è seguito dai servizi sociali (o sanitari) di
con le seguenti modalità

CONSIDERATO CHE

- i servizi sociali intendono sviluppare un nuovo progetto di vita rispettoso dei seguenti aspetti...

.....
.....

al fine di mantenere le seguenti autonomie

.....
.....

e contrastare le seguenti difficoltà

.....
.....

- l'interessato manifesta il desiderio di vivere presso

- l'interessato coltiva i seguenti interessi (culturali, sportivi, ricreativi, ecc.)

.....
.....

- le spese per il suo mantenimento ammontano ad €..... mensili
e che le voci di spesa ricorrenti sono dovute a

.....
.....



ALLEGATO 4

- dato l'attuale quadro clinico necessita di essere assistito nei seguenti atti
- dato l'attuale quadro clinico necessita di essere totalmente sostituito nel compimento dei seguenti atti
- che si reputa urgente provvedere al compimento dei seguenti atti (contratti, pagamenti, ecc...)
- che i parenti stretti (genitori, fratelli, figli e coniugi) sono (elencare cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, grado di parentela, numero telefonico):
- che non risulta abbia designato alcun amministratore di sostegno (o abbia designato quale amministratore di sostegno, mediante atto depositato presso il notaio il..... signor..... nato a..... il..... residente a in via)
- che potrebbero assumere l'incarico di amministratore di sostegno i signori (indicare di ciascuno le generalità, la residenza e il motivo della indicazione)

CHIEDE

Che siano valutate le motivazioni addotte e si provveda all'apertura di amministrazione di sostegno a favore e nell'interesse del signor nato a il con stabile dimora in

Chiede altresì che, nelle more del procedimento si provveda in via d'urgenza alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio per l'espletamento dei seguenti atti

Data Firma

Allegati: (consigliabile predisporre elenco, numerarli, e citarli con il loro numero nel ricorso)

-
-

Esempio di decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno

FAC SIMILE DI DECRETO DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

I decreti sono solitamente congruenti con le richieste presentate dalle famiglie o dai responsabili dei servizi sociali e sanitari quando queste sono dettagliatamente descritte e motivate nel ricorso presentato.

Se i ricorsi non sono sufficientemente motivati e la documentazione scarsa il Giudice Tutelare può disporre una perizia tecnica d'ufficio e conseguentemente il decreto terrà conto delle indicazioni e valutazioni prodotte dal tecnico.

Il decreto sotto riportato fa riferimento ad una persona affetta da gravissima patologia psichica e che vive in famiglia.

TRIBUNALE ORDINARIO DI
SEZIONE CIVILE
TUTELE

Decreto di nomina di Amministrazione di sostegno ai sensi della legge 9.1.2004 n° 6

Il Giudice Tutelare

Esaminato il ricorso depositato in data ed iscritto al n° N.C.

Premesso che ha/hanno chiesto la nomina di un Amministratore di sostegno per nato/a a il e residente a

che parte ricorrente deduce che il beneficiario, data la sua situazione di salute, si trova nell'incapacità di gestire se stesso ed il suo patrimonio;

considerato che dalla documentazione prodotta risulta che il beneficiario/a affetto/a da ...

..... che dalla istruttoria espletata e dall'esame del beneficiario è emersa la sua incapacità di badare sia a se stesso che ai propri beni per cui è necessario, nel suo esclusivo interesse, che vi sia una persona che si occupi di lui e lo rappresenti negli atti necessari per la sua vita e lo tuteli, sotto il controllo del Giudice Tutelare, nella gestione e conservazione del suo patrimonio e nell'assunzione delle decisioni attinenti la cura della sua persona;

nomina

Amministratore di sostegno
nato a il
e residente a

dispone

a) che il nominato Amministratore, in rappresentanza esclusiva del beneficiario:

1. compia tutti gli atti per la tutela della salute fisica e psichica del beneficiario ivi compresi consensi informati ed interventi terapeutici di ogni genere;
2. provveda alla riscossione di pensioni, assegni, anche di accompagnamento, ed ogni somma di danaro spettante al beneficiario utilizzandola per il suo mantenimento e per le cure allo stesso necessarie;
3. apra un unico conto corrente bancario o postale presso un istituto di sua fiducia intestato al beneficiario sotto amministrazione di ove far confluire tutte le entrate;
4. provveda ad affrontare ogni spesa corrente quale retta di ricovero o canone di locazione, alimentare, medica, paramedica e fiscale per una somma complessiva mensile non superiore alla pensione e accompagnamento al cui prelievo è autorizzato fornendo, ogni anno, entro il, al Giudice Tutelare un rendiconto delle operazioni svolte;

b) che l'Amministratore di sostegno chieda autorizzazione al Giudice Tutelare per tutti gli altri atti previsti dagli art. 374 e 375 C.C. e per ogni spesa eccedente quanto previsto al n° 4.

Convoca il nominato Amministratore di sostegno, per il giuramento, all'udienza del
..... alle ore

Manda la Cancelleria a comunicare il presente decreto alla parte ricorrente, al beneficiario, all'Amministratore di sostegno (se non coincide col ricorrente) e all'Ufficiale di stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.

Dichiara il presente decreto immediatamente efficace ex art. 741 c.p.c..

Luogo e data.....


Firma del Giudice Tutelare

.....



Prospetto dei gradi di parentela e di affinità

PARENTELA



AFFINITÀ (rispetto ad un coniuge)



RENDICONTO

Note:

- si consiglia di numerare ogni singolo allegato; è bene concordare con il Giudice Tutelare sin dall'inizio della gestione se la somma stabilita per soddisfare le necessità primarie e correnti debba essere o meno rendicontata e con quale periodicità

- alcuni Giudici Tutelari accettano che i genitori nominati Amministratori di Sostegno per i figli disabili con loro conviventi presentino una "autocertificazione" in sostituzione del rendiconto (vedi allegato n° 3). Questa modalità basata sul fatto che in tale situazione le entrate del disabile sono costituite dalla pensione di invalidità e dall'indennità di accompagnamento, ovvero da previdenze che lo Stato eroga al disabile per la sua cura, mantenimento, assistenza e accompagnamento. Anche questa modalità deve essere disposta dal Giudice Tutelare sin dall'inizio della gestione.

A) SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

1) Conto corrente ordinario n.

c/o Banca Ag. N..... indirizzo.....

Saldo (Allegato copia estratto conto n.....)

2) Conto titoli in deposito custodito n.

c/o Banca Ag. N..... indirizzo.....

Dettaglio titoli (Allegato copia estratto conto titoli n.....):

.....

3) Contanti piccola cassa (presso l'Ads)

TOTALE PARAGRAFO A)

B) ENTRATE (allegata documentazione numerata):

Pensione d'invalidità

Assegno di accompagnamento

Pensione di reversibilità



ALLEGATO 7

Stipendio
Proventi da compravendite
Rendite da immobili (specificare)
Assicurazioni e vitalizi (specificare)
Altre entrate (specificare)
Interessi maturati su titoli
Interessi sul c.c. ordinario

TOTALE PARAGRAFO B)

C) USCITE (allegare i giustificativi):

Mantenimento (vitto, alloggio, cure...)
Effetti personali
Spese sanitarie e specialistiche
Rette
Trasporto e accompagnamento
Tempo libero e vacanze
Spese per fotocopie, cancelleria, postali ecc.
Commissioni bancarie per bonifici, tenuta conti, bolli ecc.
Quote varie (specificare).....
Altro (specificare).....

TOTALE PARAGRAFO C)

Luogo e data

Firma.....

Traccia per autocertificazione

ALL'UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE PRESSO il TRIBUNALE ORDINARIO DI

R.G. A.D.S. n°

Il sottoscritto.....
nato a il.....
residente a in via
tel / cell
nella sua qualità di

PREMESSO

- di essere stato nominato Amministratore di Sostegno del Sig
..... nato a il
con provvedimento del e di avere prestato il giuramento di rito
avanti il Giudice Tutelare presso il Tribunale di in data.....,

AUTOCERTIFICA QUANTO SEGUE

- che il beneficiario del provvedimento vive in famiglia e frequenta
.....
.....

- che i suoi beni sono costituiti esclusivamente dalla pensione di invalidità e dall'indennità
di accompagnamento il cui importo annuale è di euro (allegato certificazione
annuale INPS),

- che tali previdenze sono riscosse attraverso il c/c postale (o bancario)
n° presso la Banca..... ag. n°
indirizzo
(allegato estratto conto con i movimenti),

- che le somme percepite sono state totalmente impiegate per il suo mantenimento, cura,
assistenza e accompagnamento.

Luogo e data

Firma

Ricorso per l'apertura di un conto corrente

**ALL'UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
PRESSO TRIBUNALE ORDINARIO DI.....**

RICORSO PER L'APERTURA DI UN CONTO CORRENTE

R.G. A.D.S. n°.....

Il sottoscritto.....
nato a il.....
residente a in via
tel / cell
nella sua qualità di

PREMESSO

di essere stato nominato Amministratore di Sostegno del Sig.....
..... nato a il.....
con provvedimento del e di avere prestato il giuramento di rito
avanti il Giudice Tutelare presso il Tribunale di in data.....

CHIEDE

di essere autorizzato ad aprire/ modificare l'intestazione del conto corrente bancario o postale
intestato a (indicare nome e cognome del beneficiario).....
.....

e ad operare su tale conto effettuando i versamenti e prelievi, questi ultimo fino ad un importo
massimo mensile di euro
nonché ad acquistare
(titoli garantiti dallo Stato o obbligazioni con esclusione unicamente dei titoli azionari).

Delle operazioni svolte il sottoscritto Amministratore di Sostegno provvederà a rendere conto
ogni anno al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 380 c.c.

Si chiede l'efficacia immediata ai sensi dell'art. 741 c.p.c..

Luogo e data

Firma

Ricorso per l'autorizzazione all'impiego dei capitali

**ALL'UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
PRESSO TRIBUNALE ORDINARIO DI.....**

RICORSO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIEGO DI CAPITALI

R.G. A.D.S. n°.....

Il sottoscritto.....
nato a il.....
residente a in via
tel / cell
nella sua qualità di

PREMESSO

- di essere stato nominato Amministratore di Sostegno del Sig.....
..... nato a il.....
con provvedimento del e di avere prestato il giuramento di rito
avanti il Giudice Tutelare presso il Tribunale di in data.....,
- che il beneficiario ha la disponibilità dell'importo di euro (specificare il
motivo: es.: perché vengono a scadere dei titoli, oppure perché ha venduto un bene, o ha
ricevuto una somma a titolo di risarcimento danni);
- che si dovrà conseguentemente provvedere in ordine al reimpiego della somma anzidetta;

CHIEDE

di essere autorizzato ad investire la sopra indicata somma per (specificando le modalità di
investimento)

Luogo e data

Firma

Ricorso per accettazione di eredità con beneficio di inventario

**ALL'UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
PRESSO TRIBUNALE ORDINARIO DI.....**

**RICORSO PER L'AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE EREDITÀ
CON BENEFICIO DI INVENTARIO**

R.G. A.D.S. n°.....

Il sottoscritto.....
nato a il.....
residente a in via
tel / cell
nella sua qualità di

PREMESSO

di essere stato nominato Amministratore di Sostegno del Sig.....
..... nato a il
con provvedimento del e di avere prestato il giuramento di rito
avanti il Giudice Tutelare presso il Tribunale di in data.....,
- che in data moriva a
il Sig
nominando suo erede il Sig.
con testamento in data
Pubblicato dal Notaio Dott. di
con atto n., rep., n. raccolta(qui allegato);
- che è interesse del beneficiario accettare la suddetta eredità.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

CHIEDE

di essere autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 347 c.c., ad accettare con beneficio
di inventario in nome e per conto del Sig
l'eredità abbandonata morendo dal Sig.
di cui in premessa, con i relativi adempimenti di legge.

Luogo e data

Firma

Ricorso per l'autorizzazione alla vendita di un bene immobile

**ALL'UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
PRESSO TRIBUNALE ORDINARIO DI.....**

**RICORSO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI BENE IMMOBILE
ai sensi dell'art. 375 e 424**

R.G. A.D.S. n°.....

Il sottoscritto.....
nato a il.....
residente a in via
tel / cell
nella sua qualità di

PREMESSO

- di essere stato nominato Amministratore di Sostegno del Sig.....
..... nato a il.....
con provvedimento del e di avere prestato il giuramento di rito
avanti il Giudice Tutelare presso il Tribunale di in data.....,

- che l'inventario dei beni del sig..... è stato regolarmente depositato
ai sensi dell'art. 362 c.c.

- che il beneficiario è proprietario (o comproprietario con i signori
.....per la quota di.....
dell'immobile sito in
via.....n.....piano.....di circa mq.....
così contraddistinto al NCEU del Comune di
partita.....foglio.....mappale.....sub.....(ecc.)
in forza di
(indicare l'atto di provenienza e, se possibile, allegarlo)

- che si rende necessario procedere alla vendita di detto immobile perché
.....

(specificare per quale motivo si richiede l'autorizzazione alla vendita: es.: gli altri comproprietari intendono sciogliere la comunione ereditaria; il beneficiario non usa l'immobile e la sua gestione gravosa per la tutela; il beneficiario ha bisogno di parte del ricavato per far fronte alle proprie necessità; per acquistare un diverso immobile più confacente alle proprie esigenze; altro...)

- che il Geom./Ing.con studio in.....
via..... n..... in data..... ha effettuato, con
perizia giurata che si allega, una stima dell'immobile sopra descritto per stabilirne il valore
commerciale, perizia dalla quale risulta che il valore della piena proprietà (o della quota
di comproprietà pari a) del sig..... è valutata in
euro.....

- che il ricavo della vendita verrà depositato sul conto corrente n. presso la Banca
..... Ag. n°
intestato a
(oppure: investito entrogiorni dal deposito in titoli di Stato o altro)

CHIEDE

che ai sensi degli artt. 375 e 424 c.c. il Giudice Tutelare del Tribunale di.....
voglia autorizzare la vendita dell'immobile di cui sopra del Sig.....
ad un prezzo non inferiore a quello di stima sopra indicato, autorizzando altresì il deposito
della somma ricavata sul c.c. presso la Banca..... come sopra intestato, e/o
all'investimento del ricavato in titoli di Stato (o altro.....)

Si chiede l'efficacia immediata ai sensi dell'art. 741 c.p.c.

Si allegano: copia dell'atto di provenienza e copia della perizia

Luogo e data

Firma

Allegato n°13 - competenza territoriale dei Tribunali



Competenze territoriali dei tribunali

LA COMPETENZA TERRITORIALE DEI TRIBUNALI NEI 189 COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO

Competenza territoriale del Tribunale di MILANO

Assago	Cernusco sul Naviglio	Limbiate	Pioltello
Baranzate	Cesano Boscone	Milano	Rozzano
Basiglio	Cesate	Novate Milanese	San Donato Milanese
Bollate	Cormano	Opera	Segrate
Bresso	Corsico	Pantigliate	Senago
Buccinasco	Cusago	Peschiera Borromeo	Settimo Milanese
Bussero	Garbagnate	Pieve Emanuele	Trezzano sul Naviglio
Cassina de' Pecchi			

Competenza territoriale del Tribunale di MONZA

Agrate	Busnago	Lesmo	Sovico
Aicurzio	Camparada	Lissone	Subiate
Albiate	Caponago	Macherio	Triuggio
Arcore	Carnate	Mezzago	Usmate Velate
Bellusco	Carugate	Monza	Vedano al Lambro
Bernareggio	Cavenago in Brianza	Muggiò	Veduggio con Colzano
Besana Brianza	Cinisello Balsamo	Ornago	Villasanta
Biassono	Cologno Monzese	Renate	Vimercate
Briosco	Concorezzo	Roncello	Vimodrone
Brugherio	Cornate d'adda	Ronco Briantino	
Burago di Molgora	Correzzana	Sesto San Giovanni	

Competenza territoriale del Tribunale di DESIO

Barlassina	Cogliate	Lentate sul Seveso	Seregno
Bovisio Masciago	Cusano Milanino	Meda	Seveso
Carate Brianza	Desio	Misinto	Solaro
Ceriano Laghetto	Giussano	Nova Milanese	Varedo
Cesano Maderno	Lazzone	Paderno Dugnano	Verano Brianza

Competenza territoriale del Tribunale di Milano SEZIONE DISTACCATA DI RHO

Arese	Corbetta	Marcallo con Casone	Pregnana Milanese
Arluno	Cornaredo	Mesero	Rho
Bareggio	Cuggiono	Nerviano	Santo Stefano Ticino
Bernate Ticino	Inveruno	Ossona	Sedriano
Boffalora Ticino	Lainate	Pero	Vanzago
Casorezzo	Magenta	Pogliano Milanese	Vittuone

**Competenza territoriale del tribunale di milano
SEZIONE DISTACCATA DI CASSANO D'ADDA**

Basiano	Grezzago	Pozzo d'Adda	Truccazzano
Bellinzago Lombardo	Inzago	Pozzuolo Martesana	Vaprio d'Adda
Cambiago	Liscate	Rodano	Vignate
Cassano d'Adda	Masate	Settala	
Gessate	Melzo	Trezzano Rosa	
Gorgonzola	Pessano con Bornago	Trezzo sull'Adda	

**Competenza territoriale del Tribunale di Milano
SEZIONE DISTACCATA DI LEGNANO**

Arconate	Cerro Maggiore	Parabiago	San Vittore Olona
Buscate	Dairago	Rescaldina	Turbigo
Busto Garolfo	Legnano	Robecchetto con Indu-	Vanzaghello
Canegrate	Magnago	no	
Castano Primo	Nosate	San Giorgio su Legnano	

Competenza territoriale del tribunale di LODI

Carpiano	Locate Triulzi	S. Colombano al L.	Masate
Cerro al Lambro	Mediglia	S. Giuliano Milanese	Vizzolo Pedrabissi
Colturano	Melegnano	S. Zenone al Lambro	
Dresano	Paullo	Tribiano	

Competenza territoriale del Tribunale di VIGEVANO

Albairate	Calvignasco	Cisliano
Bubbiano	Cassinetta di Lugagnano	

**Competenza territoriale del Tribunale di Vigevano
SEZIONE DISTACCATA DI ABBIATEGRASSO**

Abbiategrasso	Morimondo	Rosate
Gaggiano	Ozzero	Vermezzo
Gudo Visconti	Robecco sul Naviglio	Zelo Surrigone

Competenza territoriale del Tribunale di PAVIA

Besate	Lacchiarella	Vernate
Binasco	Motta Visconti	Zibido San Giacomo
Casarile	Noviglio	

Comuni secondo competenza dei Tribunali

I 189 COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO SECONDO LA COMPETENZA TERRITORIALE DEI TRIBUNALI

A

Abbiategrosso	SEDE DISTACCATA DI VIGEVANO	Arconate	LEGNANO
Agrate Brianza	MONZA	Arcore	MONZA
Aicurzio	MONZA	Arese	RHO
Albairate	VIGEVANO	Arluno	RHO
Albate	MONZA	Assago	MILANO

B

Baranzate	MILANO	Boffalora sopra Ticino	RHO
Bareggio	RHO	Bollate	MILANO
Barlassina	DESIO	Bovisio Masciago	DESIO
Basiano	CASSANO D'ADDA	Bresso	MILANO
Basiglio	MILANO	Briosco	MONZA
Bellinzago Lombardo	CASSANO D'ADDA	Brugherio	MONZA
Bellusco	MONZA	Bubbiano	VIGEVANO
Bernareggio	MONZA	Buccinasco	MILANO
Bernate Ticino	RHO	Burago di Molgora	MONZA
Besana in Brianza	MONZA	Buscate	LEGNANO
Besate	PAVIA	Busnago	MONZA
Biassono	MONZA	Bussero	MILANO
Binasco	PAVIA	Busto Garolfo	LEGNANO

C

Calvignasco	VIGEVANO	Casorezzo	RHO
Cambiago	CASSANO D'ADDA	Cassano d'Adda	CASSANO D'ADDA
Camparada	MONZA	Cassina de' Pecchi	MILANO
Canegrate	LEGNANO	Cassinetta di Lugagnano	VIGEVANO
Caponago	MONZA	Castano Primo	LEGNANO
Carate Brianza	DESIO	Cavenago di Brianza	MONZA
Carnate	MONZA	Ceriano Laghetto	DESIO
Carpiano	LODI	Cernusco sul Naviglio	MILANO
Carugate	MONZA	Cerro al Lambro	LODI
Casarile	PAVIA	Cerro Maggiore	LEGNANO

ALLEGATO 14

Cesano Boscone	MILANO	Corbetta	RHO
Cesano Maderno	DESIO	Cormano	MILANO
Cesate	MILANO	Cornaredo	RHO
Cinisello Balsamo	MONZA	Cornate d'Adda	MONZA
Cislano	VIGEVANO	Correzzana	MONZA
Cogliate	DESIO	Corsico	MILANO
Cologno Monzese	MONZA	Cuggiono	RHO
Colturano	LODI	Cusago	MILANO
Concorezzo	MONZA	Cusano Milanino	DESIO

D

Dairago	LEGNANO	Desio	DESIO	Dresano
---------	---------	-------	-------	---------

G

Gaggiano	ABBIATEGRASSO	Gorgonzola	CASSANO D'ADDA
Garbagnate Milanese	MILANO	Grezzago	CASSANO D'ADDA
Gessate	CASSANO D'ADDA	Gudo Visconti A	BBIATEGRASSO
Giussano	DESIO		

I

Inveruno	RHO	Inzago	CASSANO D'ADDA
----------	-----	--------	----------------

L

Lacchiarella	PAVIA	Lesmo	MONZA
Lainate	RHO	Limbate	MILANO
Lazzate	DESIO	Liscate	CASSANO D'ADDA
Legnano	LEGNANO	Lissone	MONZA
Lentate sul Seveso	DESIO	Locate di Triulzi	LODI

M

Macherio	MONZA	Mesero	RHO
Magenta	RHO	Mezzago	MONZA
Magnago	LEGNANO	Milano	MILANO
Marcallo con Casone	RHO	Misinto	DESIO
Masate	CASSANO D'ADDA	Monza	MONZA
Meda	DESIO	Morimondo	ABBIATEGRASSO
Mediglia	LODI	Motta Visconti	PAVIA
Melegnano	LODI	Muggiò	MONZA
Melzo	CASSANO D'ADDA		

N

Nerviano	RHO	Novate Milanese	MILANO
Nosate	LEGNANO	Noviglio	PAVIA
Nova Milanese	DESIO		

O

Opera	MILANO	Ossona	RHO
Ornago	MONZA	Ozzero	ABBIATEGRASSO

P

Paderno Dugnano	DESIO	Pieve Emanuele	MILANO
Pantigliate	MILANO	Pioltello	MILANO
Parabiago	LEGNANO	Pogliano Milanese	RHO
Paullo	LODI	Pozzo D'Adda	CASSANO D'ADDA
Pero	RHO	Pozzuolo Martesana	CASSANO D'ADDA
Peschiera Borromeo	MILANO	Pregnana Milanese	RHO
Pessano con Bornago	CASSANO D'ADDA		

R

Renate	MONZA	Rodano	CASSANO D'ADDA
Rescaldina	LEGNANO	Roncello	MONZA
Rho	RHO	Ronco Briantino	MONZA
Robecchetto con In.	LEGNANO	Rosate	ABBIATEGRASSO
Robecco sul Naviglio	ABBIATEGRASSO	Rozzano	MILANO

S

San Colombano al Lambro	LODI	Senago	MILANO
San Donato Milanese	MILANO	Seregno	DESIO
San Giorgio su Legnano	LEGNANO	Sesto San Giovanni	MONZA
San Giuliano Milanese	LODI	Settala	CASSANO D'ADDA
San Vittore Olona	LEGNANO	Settimo Milanese	MILANO
San Zenone al Lambro	LODI	Seveso	DESIO
Santo Stefano Ticino	RHO	Solaro	DESIO
Sedriano	RHO	Sovico	MONZA
Segrate	MILANO	Sulbiate	MONZA

T

Trezzano Rosa	CASSANO D'ADDA	Triuggio	MONZA
Trezzano sul Naviglio	MILANO	Truccazzano	CASSANO D'ADDA
Trezzo sull'Adda	CASSANO D'ADDA	Turbigo	LEGNANO
Tribiano	LODI		

ALLEGATO 14

U

Usmate Velate	MONZA
---------------	-------

V

Vanzaghello	LEGNANO	Vernate	PAVIA
Vanzago	RHO	Vignate	CASSANO D'ADDA
Vaprio d'Adda	CASSANO D'ADDA	Villa Cortese	LEGNANO
Varedo	DESIO	Villasanta	MONZA
Vedano al Lambro	MONZA	Vimercate	MONZA
Veduggio con Colzano	MONZA	Vimodrone	MONZA
Verano Brianza	DESIO	Vittuone	RHO
Vermezzo	ABBIATEGRASSO	Vizzolo Predabissi	LODI

Z

Zelo Surrigone	ABBIATEGRASSO
Zibido San Giacomo	PAVIA

La legge 6/2004

LEGGE 9 Gennaio 2004, n. 6

(Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei D.P.R. e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti)

Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I°, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.

Capo I - FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1 - La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Capo II - MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 2 - La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia".

Art. 3 - Nel titolo XII del libro primo del codice civile, premesso il seguente capo: "Capo I°.
- Dell'amministrazione di sostegno".

Art. 404 - Amministrazione di Sostegno

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405 - Decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità

Il Giudice Tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'Amministratore di Sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno

della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il Giudice Tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un Amministratore di Sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'Amministratore di Sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'Amministratore di Sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'Amministratore di Sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'Amministratore di Sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'Amministratore di Sostegno deve riferire al Giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il Giudice Tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'Amministrazione di Sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal Giudice Tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del Cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'Amministrazione di Sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406 - Soggetti

Il ricorso per l'istituzione dell'Amministrazione di Sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della

persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al Giudice Tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al Pubblico Ministero.

Art. 407 - Procedimento

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'Amministratore di Sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il Giudice Tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il Giudice Tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il Giudice Tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'Amministratore di Sostegno interviene il Pubblico Ministero.

Art. 408 - Scelta dell'Amministratore di Sostegno

La scelta dell'Amministratore di Sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

L'Amministratore di Sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare può designare con decreto motivato un Amministratore di Sostegno diverso. Nella scelta, il Giudice Tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il Giudice Tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di Amministratore di Sostegno anche

altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del Giudice Tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409 - Effetti dell'Amministrazione di Sostegno

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'Amministratore di Sostegno.

Il beneficiario dell'Amministrazione di Sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410 - Doveri dell'Amministratore di Sostegno

Nello svolgimento dei suoi compiti l'Amministratore di Sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'Amministratore di Sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il Pubblico Ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al Giudice Tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'Amministratore di Sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411 - Norme applicabili all'Amministrazione di Sostegno

Si applicano all'Amministratore di Sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal Giudice Tutelare. All'Amministratore di Sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'Amministratore di Sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. Il Giudice Tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'Amministratore di Sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412 - Atti compiuti dal beneficiario o dall'Amministratore di Sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del Giudice

Gli atti compiuti dall'Amministratore di Sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal Giudice, possono essere annullati su istanza dell'Amministratore di Sostegno, del Pubblico Ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'Amministratore di Sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'Amministrazione di Sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 413 - Revoca dell'amministrazione di sostegno

1. Quando il beneficiario, l'Amministratore di Sostegno, il Pubblico Ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'Amministratore, rivolgono istanza motivata al Giudice Tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'Amministratore di Sostegno.

Il Giudice Tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il Giudice Tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inadatta a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il Pubblico Ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.

2. All'articolo 388 del codice civile le parole: "prima dell'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "prima che sia decorso un anno dall'approvazione".

3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Note all'art. 3

- Per il testo dell'art. 417 del codice civile vedi note all'art. 5.

- Si riporta il testo degli articoli 349, 350, 351, 352, 353, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 596, 599 e 779 del codice civile:

«Art. 349 (Giuramento del tutore). - Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.».

ALLEGATO 15

«Art. 350 (Incapacità all'ufficio tutelare). - Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

- 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;
- 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
- 4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
- 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.»

«Art. 351 (Dispensa dall'ufficio tutelare). - Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

- 1) [I principi della Famiglia reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei principi della stessa Famiglia];
- 2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 3) i membri del Sacro collegio;
- 4) i presidenti delle assemblee legislative;
- 5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2), 3), 4) e 5) possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.»

«Art. 352 (Dispensa su domanda). - Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

- 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
- 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
- 3) [le donne];
- 4) i militari in attività di servizio;
- 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
- 6) chi ha più di tre figli minori;
- 7) chi esercita altra tutela;
- 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
- 9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.»

«Art. 353 (Domanda di dispensa). - La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta. Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.»

«Art. 374 (Autorizzazione del giudice tutelare). - Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

- 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per la economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
- 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.»

«Art. 375 (Autorizzazione del tribunale). - Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:

- 1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) costituire pegni o ipoteche;
- 3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
- 4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.»

«Art. 376 (Vendita di beni). - Nell'autorizzare la vendita dei beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.

Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.»

«Art. 377 (Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli). - Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.»

«Art. 378 (Attivietati al tutore e al protutore). - Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare. Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere

annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti. Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.»

«Art. 379 (Gratuità della tutela). - L'ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità da una o più persone stipendiate.»

«Art. 380 (Contabilità dell'amministrazione). - Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e rendere conto ogni anno al giudice tutelare. Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.»

«Art. 381 (Cauzione). - Il giudice tutelare tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità. Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.»

«Art. 382 (Responsabilità del tutore e del protutore). Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri. Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.»

«Art. 383 (Esonero dall'ufficio). - Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.»

«Art. 384 (Rimozione e sospensione del tutore). - Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazioni.»

Art. 385 (Conto finale). - Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.»

«Art. 386 (Approvazione del conto). - Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni. Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione. Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.»

«Art. 387 (Prescrizione delle azioni relative alla tutela). - Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronuncia sul conto stesso. Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.»

«Art. 596 (Incapacità del tutore e del protutore). - Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.

Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.»

«Art. 599 (Persone interposte). - Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona. Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace.»

«Art. 779 (Donazione a favore del tutore o protutore). - È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo. Si applicano le disposizioni dell'art. 599.»

- Si riporta il testo dell'art. 419 del codice civile:

«Art. 419 (Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori). - Non si può pronunciare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando. Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni. Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando.»

- Si riporta il testo dell'art. 388 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 388 (Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto). - Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela. La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.».

Art. 4 -

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

“Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale”.

2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 414 - Persone che possono essere interdette

Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

Art. 5 -

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: “possono essere promosse dal coniuge” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente”.

Note all'art. 5:

Si riporta il testo dell'art. 417 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 417 (Istanza d'interdizione o di inabilitazione). - L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.».

- Per il testo dell'art. 414 del codice civile vedi l'art. 4 della legge qui pubblicata.

- Si riporta il testo dell'art. 415 del codice civile:

«Art. 415 (Persone che possono essere inabilite). - Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 14 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.».

Art. 6 -

1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'Amministrazione di Sostegno, il Giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare. In tal caso il Giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405”.

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'art. 418 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art. 418 (Poteri dell'autorità giudiziaria). - Promosso il giudizio di interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente. Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunciare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria. Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'art. 405.»

- Per il testo dell'art. 405 del codice civile, vedi l'art. 3 della legge qui pubblicata.

Art. 7 -

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Nella scelta del Tutore, dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il Giudice Tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408”.

Note all'art. 7:

- Si riporta il testo dell'art. 424 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art. 424 (Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato). - Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati. Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio. Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'art. 408.»

- Per il testo dell'art. 408 del codice civile vedi l'art. 3 della legge qui pubblicata.

Art. 8 -

1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: “del coniuge,” sono inserite le seguenti: “della persona stabilmente convivente,”.

Nota all'art. 8:

- Si riporta il testo dell'art. 426 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art. 426 (Durata dell'ufficio). - Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.»

Art. 9 -

1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente: “Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore”.

Nota all'art. 9:

- Si riporta il testo dell'art. 427 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art. 427 (Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato). - Nella sentenza che pronuncia l'interdizione, o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore. Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi

causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione. Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione. Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza di interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.»

Art. 10 -

1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'Amministratore di Sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare".

Nota all'art. 10:

- Si riporta il testo dell'art. 429 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 429 (Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione). - Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero. Il Giudice Tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il Pubblico Ministero. Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'Amministratore di Sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare.»

Art. 11 -

1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Capo III NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 12 -

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

Art. 44. "Il Giudice Tutelare può convocare in qualunque momento il Tutore, il Protutore, il Curatore e l'Amministratore di Sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario".

Art. 13 -

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nota all'art. 13:

- Si riporta il testo dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115:

«Art. 9 (L) (Contributo unificato). - 1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'art. 13 e salvo le esenzioni previste dall'art. 10.».

Art. 14 -

1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

"Art. 47. Presso l'ufficio del Giudice Tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

Art. 15 -

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

"Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

- 1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal Giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;
- 2) le complete generalità della persona beneficiaria;
- 3) le complete generalità dell'Amministratore di Sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
- 4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno".

Nota all'art. 15:

- Per il testo dell'art. 405 del codice civile vedi l'art. 3 della legge qui pubblicata.

Art. 16 -

1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: "curatore" sono inserite le seguenti: ", Amministratore di Sostegno".

Nota all'art. 16

- Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di procedura civile come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 51 (Astensione del giudice) - Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.»

Art. 17 -

1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: "e dell'inabilitazione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno".

2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). - Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del Giudice Tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739. Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione".

Note all'art. 17:

- Si riporta il testo della rubrica del capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile come modificato dalla legge qui pubblicata: dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno.

- Si riporta il testo degli articoli 712, 713, 716, 719, 720 e 739 del codice di procedura civile:

«Art. 712 (Forma della domanda). - La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio. Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.»

«Art. 713 (Provvedimenti del presidente). - Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz'altro la domanda, altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.

Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero.»

«Art. 716 (Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando) - L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.»

«Art. 719 (Termine per l'impugnazione). - Il termine per l'impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio. Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.»

«Art. 720 (Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione) - Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse. Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.»

«Art. 739 (Reclami delle parti). - Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti. Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.»

Art. 18 -

1. All'articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno".

2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

"m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate".

3. All'articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno".

4. All'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: "ai decreti che istituiscono o modificano l'Amministrazione di Sostegno, salvo che siano stati revocati";

Note all'art. 18:

- Si riporta il testo dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative di pendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili) - (art. 686 c.p.; art. 194 att. c.p.p.; articoli 4 e 14, regio decreto n. 778/1931; art. 24, parte del sesto comma, regio decreto-legge n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, legge n. 835/1935; art. 58-bis, legge n. 354/1975; art. 73, legge n. 689/1981).

- T. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

- a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitiva, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'abolizione limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
- b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'ammnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitudine, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;
- c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
- d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
- e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
- f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolti l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza;
- g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'art. 66, terzo comma, e all'art. 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;
- i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
- l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
- n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
- o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'art. 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;
- p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;
- q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito;
- r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

t) i provvedimenti di corezione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;

u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.».

- Si riporta il testo degli articoli 24, 25 e 26 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 24 (L) (Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) - (art. 689 c.p.p. 194, comma 2, att. c.p.p.; articoli 45 e 63, comma 2, decreto legislativo n. 274/2000; art. 24, settimo comma, regio decreto-legge n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 835/1935).

- 1. Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:

- a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'art. 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
- b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'art. 167, primo comma, del codice penale;
- c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'art. 556 del codice penale;
- d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
- e) ai provvedimenti previsti dall'art. 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
- f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
- g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
- h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
- l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
- m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;
- n) ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva.

- 2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'art. 24 del regio decreto-legge 29 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.».

«Art. 25 - (L) (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dell'interessato) - (art. 689 c.p.c. 194, comma 2, att. c.p.c.; articoli 45 e 63, comma 2, decreto legislativo n. 274/2000; art. 24, settimo comma, regio decreto-legge n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 835/1935).

- 1. Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:

- a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'art. 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
- b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'art. 167, primo comma, del codice penale;
- c) alle condanne per reati per i quali si è verificata la causa di estinzione prevista dall'art. 556 del codice penale;
- d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
- e) ai provvedimenti previsti dall'art. 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
- f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
- g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
- h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
- l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
- m) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;
- n) ai provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; a quelli di omologazione del concordato fallimentare; a quelli di chiusura del fallimento; a quelli di riabilitazione del fallito;
- o) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

- 2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'art. 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.»

«Art. 26 (L) (Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato). (art. 689 c.p.p.).

- 1. Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative:

- a) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione salvo che siano stati revocati, ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;
- b) ai provvedimenti concernenti il fallimento, salvo che il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva;
- c) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
- d) ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.»

Art. 19 -

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: "procedimenti cautelari," sono inserite le seguenti: "ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti".

Note all'art. 19:

Si riporta il testo dell'art. 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 92 (Affari civili nel periodo feriale dei magistrati). - Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.»

Art. 20 -

1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 2004

Presidente della Repubblica **CIAMPI**

Presidente del Consiglio dei Ministri **BERLUSCONI,**

Visto, il Guardasigilli **CASTELLI**

Glossario

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Strumento giuridico di protezione personalizzata della persona maggiorenne non autosufficiente, a seguito di una menomazione o di una infermità fisica o psichica che comporti l'impossibilità temporanea o permanente a svolgere le funzioni della vita quotidiana, la cura della propria persona e/o patrimonio. L'amministrazione di sostegno intende assicurare alla persona fragile il pieno godimento dei diritti, mettendola in condizione di adempiere ai propri doveri.

ASSISTENZA LEGALE

È la difesa tecnica fornita da un avvocato, legittimato a rappresentare una parte in giudizio mediante la delega (o procura alle liti) conferitagli dal cliente.

Di norma l'assistenza legale non prevista come obbligatoria nei procedimenti di volontaria giurisdizione e nei procedimenti aperti davanti al Giudice Tutelare, appartengono a tale categoria.

Sulla necessità o meno dell'assistenza legale per la nomina dell'Amministratore di Sostegno si è espressa la Cassazione con sentenza n° 6926 del 10.10.06.

In sintesi:

- non serve assistenza legale quando il Giudice è chiamato ad individuare atti o categorie di atti che devono essere attribuiti all'Amministratore di Sostegno;
- serve assistenza legale quando il Giudice è chiamato ad applicare o ad estendere all'Amministratore di Sostegno effetti, limiti e decadenze previste per l'interdetto o per l'inabilitato ed incidenti sui suoi diritti personali (es. impedirgli di fare testamento,

riconoscere figli, sposarsi ecc.);

- serve l'assistenza legale quando il Giudice dovrà emettere un decreto diverso dalla richiesta originale che andrà ad incidere sui diritti personali.

ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Per atti di ordinaria amministrazione sono normalmente intesi quelli relativi alla gestione quotidiana ed alla conservazione delle proprie risorse patrimoniali (riscuotere stipendi e pensioni, pagare utenze e affitti, acquisti per abbigliamento, vacanze, alimentazione, salute ecc.). Per atti di straordinaria amministrazione si intende invece quelli che alterano o modificano la situazione patrimoniale di un soggetto (es: iscrizioni di ipoteche, accettazione di eredità, impiego di capitali, alienazioni, stipulazione di contratti, transazioni, proposizione di cause ecc.).

Gli atti di straordinaria amministrazione e tutte le attività descritte negli artt. 374 e 375 c.c. sono subordinati ad una specifica autorizzazione da parte del Giudice.

BENEFICIARIO

La persona che per effetto di una patologia ha perso, in tutto o in parte, la capacità di amministrare se stessa e i propri interessi ed in favore della quale viene nominato un Amministratore di Sostegno.

CANCELLERIA

Quegli uffici amministrativi presenti nelle varie sezioni dei Tribunali che sono preposti al ricevimento del pubblico, al deposito degli atti, dei documenti e dei rendiconti.

La cancelleria dell'ufficio dei Giudici Tutelari cura anche i registri delle tutele, delle curatele e delle amministrazioni di sostegno.

È aperta la mattina dei giorni feriali, di norma dal lunedì al sabato.

CAPACITÀ GIURIDICA E CAPACITÀ DI AGIRE

La capacità giuridica è la titolarità astratta di diritti che ogni persona acquisisce alla nascita.

La capacità di agire è il potere concreto di esercitare i propri diritti e si acquisisce con la maggiore età. Il presupposto per l'esercizio della capacità di agire è la capacità oggettiva di intendere e di volere, vale a dire l'efficienza delle funzioni mentali nel comprendere, valutare, scegliere ed agire.

La capacità di agire può essere ridotta in tutto o in parte attraverso i provvedimenti di inabilitazione, amministrazione di sostegno ed interdizione.

CONFLITTO DI INTERESSI

Il conflitto di interessi si verifica quando il destinatario di un provvedimento di protezione giuridica (o un minore) e il suo Amministratore di Sostegno/Tutore/Curatore hanno interessi comuni e vi è il rischio oggettivo che gli atti e i contratti posti in essere dalla figura preposta alla tutela, perseguano l'interesse proprio anziché quello del tutelato.

Si ritiene che possa esserci conflitto d'interesse anche tra un ente che gestisce sia i servizi socio assistenziali, che la tutela della persona che li utilizza, dando così luogo alla contraddittoria situazione di un "controllore che controlla se stesso".

CONSENSO INFORMATO

Il consenso informato è l'espressione della propria adesione cosciente, libera e volon-

taria alla specifica proposta di trattamento medico-clinico a seguito di informazione chiara e completa.

CONVIVENTE

Convivente è la persona che vive stabilmente con un'altra ed è legata a questa da vincoli affettivi. La legge non esplicita se la convivenza deve intendersi more-uxorio.

Sono sicuramente escluse le badanti perché legate da vincoli contrattuali.

Il convivente del soggetto debole può presentare il ricorso per l'amministrazione di sostegno e può essere nominato lui stesso Amministratore di Sostegno.

CURATELA

La curatela è l'istituto di protezione del minore emancipato e del soggetto maggiorenne parzialmente capace di intendere e di volere, non totalmente infermo di mente.

La curatela nella maggiore età si apre in forza di una sentenza di inabilitazione.

CURATORE

È una delle tre figure tutelari previste dalla legge e viene nominato dal Giudice Tutelare a seguito della sentenza di inabilitazione.

I poteri attribuiti al Curatore con la nomina sono stabiliti dalla legge. Il Curatore è tenuto a ricorrere al tribunale per le autorizzazioni relative alla straordinaria amministrazione.

DECRETO

Il decreto è un atto giuridico, il provvedimento è emesso dal Giudice Tutelare per conferire poteri all'Amministratore di Sostegno.

Il decreto di nomina di un Amministratore di Sostegno può essere modificato o revocato qualora si modificano le condizioni che hanno reso necessaria la sua adozione.

In caso di minore non emancipato il de-

creto può essere emesso nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo al raggiungimento della maggiore età.

DIMORA

Luogo dove una persona abita in maniera prevalente. Può non coincidere con la residenza anagrafica.

In genere il ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno si presenta al Tribunale competente sul territorio dove dimora il potenziale beneficiario. In tal modo si facilita l'incontro col Giudice in udienza o presso il domicilio.

DOMICILIO

Luogo in cui la persona ha stabilito la sede prevalente dei propri affari.

Anche luogo indicato per la reperibilità di una persona.

FRAGILITÀ

Si intende per fragile o debole la condizione di chi per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

GIUDICE MONOCRATICO

È un magistrato che opera direttamente, in forma singola e non collegiale, assumendo direttamente le decisioni nei procedimenti di sua competenza.

Il Giudice Tutelare è un giudice monocratico che ha competenza sui ricorsi per l'Amministrazione di Sostegno.

I procedimenti di interdizione ed inabilitazione sono di competenza del Tribunale che agisce con sistema collegiale.

GIUDICE TUTELARE

Magistrato che, in veste di giudice monocra-

tico, ha l'ufficio presso la sede del Tribunale Ordinario, sovrintende alle tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno, svolgendo funzioni che la dottrina definisce direttive, consultive, deliberative e di controllo.

Esamina i ricorsi, emette i decreti di nomina e vigila sui procedimenti assegnatigli.

GRADO DI PARENTELA E AFFINITÀ

La parentela presuppone un rapporto di consanguineità tra i soggetti i cui gradi sono definiti dal codice civile (vedi prospetto contenuto nel presente manuale).

L'affinità è il legame di un soggetto con i parenti del coniuge (nel linguaggio ordinario: "parenti acquisiti", dunque non legati da vincoli di consanguineità).

INABILITAZIONE

Istituto di protezione giuridica di persona maggiorenne che per infermità mentale non gravissima, per prodigalità o abuso di alcool o stupefacenti non è in grado di badare autonomamente ai propri interessi o espone se stesso o la propria famiglia a pregiudizio economico (art. 415 c.c.).

È un istituto che assicura una protezione di carattere patrimoniale.

In seguito alla sentenza di inabilitazione, la persona inabilitata deve essere assistita dal curatore in tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

INCAPACITÀ NATURALE

L'incapacità naturale è una situazione di fatto in cui un soggetto, a causa delle proprie lacune, non è in grado di esercitare adeguatamente i propri diritti.

Riguarda persone maggiorenni non in grado di valutare e/o compiere gli atti necessari per la cura della propria persona e del proprio patrimonio.

L'incapace naturale può essere destinatario di uno degli strumenti di protezione (amministrazione di sostegno, tutela o curatela).

INTERDIZIONE

È l'istituto di protezione giuridica applicabile a persona adulta incapace di intendere e volere per cui si sia dimostrata l'impossibilità a proteggerlo adeguatamente con una delle altre forme di protezione previste dal codice civile (amministrazione di sostegno ed inabilitazione).

La sentenza di interdizione è adottata dal tribunale ordinario ed il soggetto interdetto è sostituito e rappresentato dal Tutore in tutti gli atti necessari alla cura della persona e del patrimonio.

PROTUTORE

Persona nominata dal Giudice Tutelare ad assistere il Tutore, o per sostituirlo, in caso di impedimento.

PUBBLICO MINISTERO

È spesso indicato con la sigla P.M.
Magistrato preposto alla tutela degli interessi dello Stato e della collettività.
È titolare dell'azione penale nell'interesse dello Stato ed esercita l'azione civile nei casi previsti dalla legge.

RECLAMO

Mezzo tecnico per ottenere il riesame dei provvedimenti emessi da un primo Giudice.

Un ricorso respinto per la nomina di amministratore di sostegno può essere "reclamato" in appello entro dieci giorni ai sensi dell'art. c.c. 720 bis.

Per questa azione servirà l'assistenza di un legale.

L'azione di reclamo può essere promossa

anche d'ufficio dal Pubblico Ministero (sempre presente alle udienze per la nomina dell'Amministratore di Sostegno).

Contro il decreto della Corte d'Appello può essere proposto un ricorso per Cassazione.

RENDICONTO

È il documento redatto dall'Amministratore di Sostegno, dal Tutore o dal Curatore che viene depositato presso l'ufficio del Giudice Tutelare ed è relativo all'attività svolta a favore del beneficiario con riferimento al mandato ricevuto.

Con il rendiconto devono essere riferite e documentate le entrate e le principali spese (un sorta di piccolo bilancio) e devono essere riferite le decisioni assunte rispetto ai servizi socio-sanitari ed alle iniziative più importanti che hanno caratterizzato la vita del soggetto debole nel periodo a cui ci si riferisce.

In termini più ampi, il rendiconto espone notizie sulle condizioni di vita e di benessere del beneficiario e fornisce elementi affinché il Giudice possa valutare la situazione personale e patrimoniale del soggetto debole in rapporto al suo progetto di vita.

Va corredato della documentazione medica e bancaria illustrata nella relazione al Giudice.

RESIDENZA

Luogo in cui la persona dimora abitualmente. La residenza è definita con l'indicazione del Comune, della via e del numero civico della dimora scelta come residenza.

RICORSO

Atto giudiziario con il quale le singole parti rivolgono una domanda ad un Giudice il quale ha l'obbligo giuridico di esprimersi.

I casi in cui è possibile presentare un ricorso sono fissati dalla legge così come lo sono gli elementi indispensabili (dati anagrafici delle

parti coinvolte, oggetto e ragioni della richiesta, ambiti su cui è chiamato a pronunciarsi il Giudice ecc.).

TESTAMENTO

Il testamento è un atto unilaterale, personale con il quale un soggetto esprime la propria volontà e dà disposizioni post mortem.

È sempre revocabile, integrabile e modificabile da parte del testatore. Le disposizioni riguardano in genere la destinazione del patrimonio, ma possono anche fornire indicazioni ed investire aspetti morali.

Il testamento più semplice è quello olografo e deve essere scritto a mano dal testatore, datato e firmato (tre elementi essenziali che lo rendono valido). È consigliabile consegnarne un secondo esemplare, anch'esso interamente manoscritto, dato e sottoscritto (non la fotocopia), a persona di fiducia.

Con il testamento può essere indicato chi si desidera sia nominato Amministratore di Sostegno per un proprio figlio per esempio.

Il testamento è da ritenersi nullo se manca anche solo uno dei requisiti formali previsti dalla legge.

Le disposizioni sono nulle quando sono contrarie alle disposizioni di legge sulla successione; in tal caso può essere impugnato.

TRIBUNALE

Organo giudiziario presente presso ogni circondario sul territorio dello Stato. Opera in materia civile e penale. Il Tribunale inteso come ufficio, comprende di regola più sezioni. Quelle penali sono divise da quelle civili (sono composte da Magistrati diversi) e dalla sezione del lavoro. Può agire come Giudice Unico (Giudice Monocratico) o come organo collegiale (composto da tre Giudici).

Il Tribunale per i minorenni è un particolare organo giudiziario, è presente solo nelle sedi della Corte d'Appello e si occupa di materia civile, penale e dei problemi relativi ai minori.

TUTORE

Persona nominata dal Giudice Tutelare a seguito di una sentenza di interdizione emessa da un Tribunale. Per legge rappresenta l'interdetto in tutti gli atti civili, gestendone il patrimonio.

Il presente volume è stato curato dalla:

Associazione "OLTRE NOI...LA VITA" ONLUS

Via Curtatone, 6 - 20122 Milano - tel. 02 55012198 fax 02 54139302
mail info@oltrenoilavita.it - sito www.oltrenoilavita.it

in collaborazione con il:

Settore Sostegno e Prevenzione delle Emergenze Sociali Provincia di Milano

V.le Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel. 02 77403182 - 3113 - 5137 - 5142 fax 02 77405849

Grafica e Stampa

ILGUADO Corbetta (MI) - www.ilguado.it